

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 3

1 APRILE 1992

ISTRUZIONE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA

L'Istruzione in materia amministrativa che viene qui di seguito pubblicata è il frutto di un lungo lavoro svolto dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici unitamente a un folto gruppo di esperti. Dopo una fase preliminare, con l'opera di 11 sottogruppi presieduti da un Vescovo, si è passati alla fase delle bozze complete del documento che ha conosciuto svariate revisioni fino all'approvazione definitiva dell'Assemblea Generale dei Vescovi il 17 maggio 1990.

La stesura dell'Istruzione è stata richiesta dall'esigenza di orientare un'attuazione comune di quanto stabilito in materia sia dalla legislazione codiciale, sia dalla normativa derivante dalla revisione concordataria, sia dai decreti attuativi emanati in questi anni dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Decreto di pubblicazione

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXIV Assemblea Generale 'Straordinaria' del 22-26 ottobre 1984 ha approvato con la delibera non normativa I di demandare ai suoi organi competenti "la redazione di Note o Istruzioni, tenendo conto dei risultati della consultazione preparatoria all'Assemblea stessa, da sottoporre successivamente all'approvazione della Conferenza nelle forme previste dallo Statuto, sulle seguenti materie: ... amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. cann. 1277 e 1279, par. 1 e, più in generale, tit. II del Libro V del Codice)".

In adempimento di tale mandato, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici unitamente a un gruppo di esperti ha predisposto una Istruzione che, dopo varie stesure, è stata presentata e discussa nella XXXII Assemblea Generale dei Vescovi del 14-18 maggio 1990. La stessa Assemblea il 17 maggio 1990 ha approvato "l'Istruzione in materia amministrativa dando mandato alla Presidenza della C.E.I. di apportare le ultime modifiche sulla base della discussione e di definire le modalità di pubblicazione".

Tenendo conto dei suggerimenti dell'Assemblea l'Istruzione è stata rielaborata e successivamente inviata alla Congregazione per il clero con la richiesta di un parere in merito. La stessa Congregazione in data 10 ottobre 1991, prot. 190255/III, ha risposto presentando alcune osservazioni che sono state sostanzialmente recepite e inserite nel testo definitivo.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXXII Assemblea Generale e a norma dell'art. 28/a, dispongo che venga pubblicata sul Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana l'*Istruzione in materia amministrativa* come di seguito riportata. Ad essa "ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi" (Statuto, art. 18).

Roma, dalla sede della C.E.I., 1 Aprile 1992

Testo della Istruzione

CAPITOLO PRIMO

LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE

1. - Il Sinodo dei Vescovi del 1967, indicando il principio di sussidiarietà tra i criteri direttivi della riforma codiciale, ha chiesto che tale principio trovasse più ampia applicazione nel diritto patrimoniale della Chiesa, per il fatto che la disciplina dei beni temporali ecclesiastici deve tener presenti le leggi di ciascun Stato, le tradizioni e le consuetudini locali, la situazione socio-economica caratteristica delle diverse regioni (cf. Principi per la revisione del codice, n. 5 - Ench. Vat., II, n. 1706).

Tale indirizzo ha trovato in questi anni progressiva e coerente attuazione anche in Italia, grazie soprattutto alla riforma del codice di diritto canonico (1983), alla revisione del Concordato Lateranense (1984), allo sviluppo della funzione di confronto, di coordinamento e di servizio della Conferenza Episcopale nazionale e alla rinnovata presa di coscienza dell'identità e della missione proprie di ciascuna Chiesa particolare.

Tutto questo comporta una maggior articolazione delle fonti del diritto, anche in materia economico-amministrativa, e crea l'esigenza di conoscerle chiaramente e di coordinarle esattamente nella loro gerarchia e nei reciproci riferimenti.

Il codice di diritto canonico

2. - Anzitutto si deve fare costante riferimento al codice di diritto canonico, con particolare attenzione al libro quinto che detta la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), senza peraltro dimenticare le norme sulle persone giuridiche (libro primo, cann. 113-123), sull'esercizio della potestà di governo (libro primo, cann. 129-144), sull'ordinamento della curia diocesana (libro secondo, cann. 469-494), sull'amministrazione dei beni delle parrocchie (libro secondo, cann. 515-552) e delle chiese (ivi, cann. 556-563), sugli atti e sui ricorsi amministrativi (libro primo, cann. 35-95; libro settimo, cann. 1732-1739).

Il vigente codice di diritto canonico “si sostituisce al Codice del 1917 e intende tradurre in norme generali concrete, precise, organiche i grandi valori e le autorevoli direttive ecclesiali che il Concilio Vaticano II ha proposto alla vita e alla riflessione della Chiesa. Merita perciò di essere ampiamente conosciuto, seriamente studiato, fedelmente applicato, sempre nella luce dell’insegnamento complessivo del Concilio Vaticano II, che ne costituisce — come il Papa stesso ha ricordato — il fondamentale criterio di interpretazione” (C.E.I., Documento pastorale “Comunione, comunità e disciplina ecclesiale”, 1988, n. 52).

La legislazione pattizia

3. - Speciale attenzione e approfondimento merita in Italia la legislazione concordataria e di derivazione pattizia; in particolar modo, per quanto qui interessa, gli artt. 3, 5, 7 e 12 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984) e le norme sugli enti e i beni ecclesiastici approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 e tradotte nella legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tali norme, “che hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di (...) essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza”, ricordando che “per la Chiesa in Italia il Concordato rappresenterà negli anni a venire una sfida e nello stesso tempo una grande occasione di crescita” (C.E.I., “Comunione, comunità e disciplina ecclesiale”, n. 60).

Si tenga presente anche il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987.

La normativa della Conferenza Episcopale Italiana

4. - “Tra le funzioni pastorali che i Vescovi italiani attuano congiuntamente nella Conferenza Episcopale, vi è anche quella legislativa, attribuita alla competenza della Conferenza medesima dal codice di diritto canonico e dalle disposizioni concordatarie. Il suo esercizio ha prodotto un corpo di norme ormai notevolmente sviluppato, che regola in forma impegnativa alcuni ambiti delle relazioni comunitarie, con efficacia per tutte le Chiese che sono nel territorio nazionale” (C.E.I., “Comunione, comunità e disciplina ecclesiale”, n. 58).

Dobbiamo ricordare in special modo le delibere adottate dalla C.E.I. dopo l’entrata in vigore del nuovo codice canonico (delibere

nn. 4, 6, 15, 20, 37, 38), il Testo Unico in materia di sostentamento del clero (delibera n. 58), la delibera n. 57 relativa ai criteri di ripartizione, assegnazione e gestione delle somme derivanti dal c.d. 8 per mille, le norme date nel 1974 per la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia.

“È di grande importanza tradurre in comportamenti concreti le linee di questa legislazione della C.E.I., promuovendo così la comunione ecclesiale a un livello particolarmente significativo, perchè nazionale. In una società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture e delle situazioni, ricerca un'unità più dinamica e indirizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza Episcopale si propone come figura concreta dell'unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime diversità e autonomie” (C.E.I., *ivi*, n. 58).

La legislazione provinciale

5. - Un altro ambito di comunione tra Chiese particolari e di congiunta azione pastorale tra Vescovi è quello della provincia ecclesiastica (cf. cann. 431-432; 435-446).

I Vescovi di una medesima provincia possono dare disposizioni economico-amministrative impegnative per le loro Chiese:

- in sede di assemblea provinciale, in materia di tasse per i rescritti e di definizione di talune offerte, ai sensi dei cann. 952, par. 1 e 1264;
- in sede di vero e proprio concilio provinciale, nel quale esercitano la potestà legislativa con estensione di carattere generale, e quindi anche in materia economico-amministrativa (cf. can. 445).

La legislazione diocesana

6. - Di singolare significato pastorale e di grande rilievo pratico è anche la legislazione diocesana in materia economico-amministrativa, che il Vescovo stabilisce o con proprie leggi o decreti generali (cf. cann. 391; 1213; 29; 30) o in sede di sinodo diocesano (cf. cann. 460-468; v. anche C.E.I., “Comunione, comunità e disciplina ecclesiale”, nn. 54-56).

La legislazione diocesana deve ovviamente essere rispettosa del diritto canonico universale (Santa Sede) e particolare (Conferenza

Episcopale Italiana, Assemblea dei Vescovi della provincia o Concilio provinciale), nonché delle disposizioni vigenti in materia concordataria.

Le norme date dal Vescovo siano chiare e non eccessivamente minuziose, coerenti con le esigenze di giustizia e di equità, così da scoraggiare arbitri, discriminazioni, evasioni, rispettose dei principi della buona amministrazione, attente a prevedere forme concrete di rendicontazione e di verifica e strumenti di consulenza e di indirizzo, mirate a favorire la partecipazione di tutti i fedeli e una comune testimonianza di sobrietà, di carità, di solidarietà.

Talvolta potrà essere prudente sottoporre le questioni più importanti o gli orientamenti più innovativi a un previo esame della Conferenza Episcopale Regionale, ricercando un comune indirizzo di fondo tra i Vescovi.

Trattandosi di materia complessa e difficile, in un primo tempo si potrà procedere, quasi "ad experimentum", mediante provvedimenti legislativi particolari, per giungere successivamente — meglio se in sede di sinodo diocesano — a un testo legislativo unico per la diocesi, che raccolga in forma completa, sobria e sistematica l'ordinamento di tutta la materia economico-amministrativa.

Gli ambiti principali nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

- a) l'eventuale definizione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1276;
- b) l'ordinamento degli uffici della curia diocesana, nel quadro delle disposizioni previste dai cann. 469-494;
- c) la definizione degli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi del can. 1281, par. 2;
- d) le norme tributarie previste dai cann. 1263 e 1264 e le disposizioni circa le collette, ai sensi del can. 1266;
- e) la determinazione di strumenti e indirizzi per favorire la comunione e la perequazione tra gli enti ecclesiastici, in special modo tra le parrocchie, fino all'eventuale costituzione della "massa communis" di cui al can. 1274, par. 3;
- f) le norme circa la struttura, le competenze, il funzionamento, la designazione dei consigli parrocchiali per gli affari economici (cf. can. 537);
- g) la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne l'accurata distinzione dell'amministrazione dei beni propri da quella dei beni degli enti ecclesiastici cui i preti sono addetti, la confezione e il deposito del testamento, la tenuta della

casa canonica, la promozione del fondo diocesano di solidarietà fraterna tra sacerdoti, l'assistenza da assicurare ai parroci emeriti e ai sacerdoti inabili, ecc. (cf. C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 22);

- h) il regolamento delle fondazioni pie (cf. cann. 1299-1310);
- i) le norme circa la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (legge n. 222/1985, art. 33, lett. a).

La consuetudine

7. - Nell'ordinamento giuridico della Chiesa ha sempre avuto caratteristico risalto anche la consuetudine.

Essa, alle condizioni previste dai cann. 23-28, può essere fonte normativa ed è in ogni caso "optima legum interpretres" (cf. can. 27).

La legislazione civile

8. - Occorre infine tener presente in taluni casi anche la legislazione civile in conformità con quanto previsto dal can. 22.

Si ricordano in particolare le seguenti disposizioni:

- a) "Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547". (can. 1290).
- b) "La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice". (can. 197).
- c) "Gli amministratori dei beni:
1° osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari". (can. 1286).

È bene anche tenere presenti le disposizioni dei cann. 1284, parr. 2 e 3, 1714 e 1716.

Conoscenza e osservanza della disciplina

9. - Si tengano presenti i richiami contenuti nel n. 17, lett. b) del documento C.E.I. "Sovvenire alle necessità della Chiesa": "La normativa canonica generale e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel rispetto dell'identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità dell'immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a "quelli di fuori" (cf. 1Cor 14, 23-24). È una disciplina che va lentamente precisandosi anche in sede diocesana attraverso i sinodi e le disposizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fedeli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e rispettata, e che gli organismi delle curie diocesane ne favoriscano la comprensione e ne aiutino l'applicazione in collaborazione con i consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi enti".

CAPITOLO SECONDO

GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI

10. - La figura dell'ente ecclesiastico riveste un'importanza centrale e praticamente decisiva nel campo economico-amministrativo; infatti:

- a) l'ordinamento giuridico della Chiesa considera beni ecclesiastici soltanto quelli che appartengono a un ente, più precisamente a una persona giuridica *pubblica*: tali beni — ed essi soltanto — sono disciplinati dalla legge della Chiesa, in particolar modo dal libro quinto del codice di diritto canonico, oltre che dalle disposizioni degli statuti di ciascuna persona giuridica (cf. can. 1257, par. 1);
- b) l'ordinamento civile italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti della Chiesa, configurandoli come "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" (cf. art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222): ciò permette di far salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e della capacità di compiere atti e negozi.

Gli enti ecclesiastici

11. - L'art. 1 della legge n. 222/1985 dispone: "Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato".

La nozione di ente ecclesiastico riconoscibile in Italia ai sensi della normativa concordataria comprende dunque tre note caratteristiche, che costituiscono i tre elementi congiuntamente richiesti per il riconoscimento civile:

- a) *il collegamento con l'ordinamento della Chiesa cattolica*, che si esprime nell'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (cf. art. 3 legge n. 222/1985). Si osservi che di per se non è richiesto che l'ente abbia personalità giuridica nell'ordinamento canonico, è sufficiente che l'ente sia approvato, cioè sia in qualche modo collegato con l'ordinamento stesso;
- b) *la sede in Italia*, elemento che ripropone il tradizionale carattere nazionale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Gli enti ecclesiastici aventi sede all'estero, se riconosciuti nel loro Stato, a condizione di reciprocità hanno in Italia lo status di persona giuridica ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile;
- c) *il fine di religione o di culto*, che si presuppone per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e per i seminari, mentre viene accertato discrezionalmente dal Governo per tutti gli altri enti (cf. art. 2 legge n. 222/1985).

È utile ricordare in proposito che il Consiglio di Stato con parere n. 2090/89 del 13 dicembre 1989 ha affermato "che nella legge del 1985 la locuzione "istituti religiosi" è stata usata in senso non stretto e tecnico, ma piuttosto come equivalente di "istituti di vita consacrata", comprensiva anche degli istituti secolari oltre che di quelli religiosi propriamente detti: *lex minus dixit quam voluit*".

Il riconoscimento civile di alcune categorie di enti ecclesiastici è subordinato inoltre all'esistenza di altri elementi accessori, previsti dagli artt. 7, 8, 9, 11 e 14 della legge n. 222/1985.

Per la procedura da seguire nel caso che s'intenda chiedere il riconoscimento civile di un nuovo ente ecclesiastico, si deve fare riferimento al regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 (D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987, artt. 2-6) e, attualmente, alla circolare del Ministero dell'interno n. 71 del 20 ottobre 1989.

12. - L'iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui l'ente ha la propria sede, prevista dagli artt. 5 e 6 della legge n. 222/1985 e disciplinata dall'art. 15 del regolamento di esecuzione, serve per rendere di pubblico dominio quanti e quali sono gli enti ecclesiastici, e chi ne abbia la rappresentanza legale e l'amministrazione.

Per la registrazione degli enti ecclesiastici la legge civile non richiede l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

È però opportuno che ogni curia diocesana abbia esatta cognizione di tutti gli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano e che, a tal fine, richiede che ogni ente ecclesiastico invii per conoscenza alla curia medesima la copia della domanda di registrazione presentata al tribunale.

Nel registro delle persone giuridiche devono essere iscritti anche i fatti menzionati nell'art. 34 del codice civile (ad es. la sostituzione degli amministratori, le modifiche dell'atto costitutivo, ecc.) entro i termini prescritti dall'art. 27 delle disp. att. cod. civ. (15 giorni), pena la non opponibilità ai terzi dei fatti medesimi, a meno che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Il Vescovo curi con particolare attenzione che da parte dei rappresentanti legali degli enti si provveda ai diversi obblighi di iscrizione nel registro.

13. - Fermo restando quanto detto nella lett. a) del n. 9, è consigliabile che il Vescovo faccia in modo che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti siano persone giuridiche nell'ordinamento canonico.

È bene quindi che il Vescovo diocesano proceda con grande cautela nel dare l'assenso, richiesto dall'art. 3 della legge n. 222/1985, per il riconoscimento civile come enti ecclesiastici di enti che non hanno personalità giuridica pubblica nell'ordinamento canonico: sarebbe meglio infatti evitare l'inconveniente che siano ritenuti dallo Stato beni ecclesiastici i patrimoni che non lo sono per diritto canonico.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici già civilmente riconosciuti (ad es. le associazioni di fedeli approvate a norma del can. 686 del codice del 1917 ma non ancora erette formalmente in persona giuridica) il Vescovo può conferire ad essi la personalità giuridica pubblica con formale decreto di erezione, se ne ricorrono le condizioni.

È anche bene che il Vescovo non dia l'assenso per il riconoscimento civile di eventuali enti atipici, che non rientrano nelle categorie specificatamente previste nella presente Istruzione (cf. allegato A).

14. - Si noti che una persona giuridica canonica può avere nell'ordinamento civile italiano anche una qualifica diversa da quella di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto": ad esempio un'associazione di fedeli può essere persona giuridica privata ai sensi dell'art. 12 cod. civ. o associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 cod. civ., o può essere stata addirittura qualificata IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'art. 10 della legge 222/1985 prevede poi il riconoscimento a norma del codice civile di associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non sono riconoscibili come enti ecclesiastici, permettendo di far "salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la (loro) attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari".

15. - Il Vescovo diocesano vigili che quando sorgono nella diocesi attività, iniziative, centri, istituti ed opere, comunque denominati, per le finalità inerenti alla missione della Chiesa, sia ben determinato, fin dal primo momento, il soggetto cui vanno imputate dette attività; questo è necessario al fine di evitare che si creino gravi inconvenienti sotto il profilo legale e fiscale, e che la responsabilità delle attività suddette, in mancanza di un soggetto responsabile identificato, sia attribuita all'ente diocesano.

16. - "È importante che le finalità originarie e costitutive degli enti ecclesiastici, anche sotto il profilo dell'amministrazione e della destinazione delle risorse economiche, siano fedelmente mantenute e sviluppate, secondo gli indirizzi della Chiesa; a meno che la Chiesa stessa riconosca gli estremi per la soppressione o la trasformazione degli enti medesimi" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 17, lett. d).

Infatti, "la tradizione della Chiesa conosce, soprattutto in Italia, una varia molteplicità di enti, di istituzioni, di iniziative, che diventano punto di riferimento della generosità dei fedeli; è una pluralità giustificata dalla diversità dei fini specifici che si perseguono, dalla varietà dei soggetti ecclesiali che ne sono animatori e responsabili, dalla complessità delle vicende storiche che ne sono all'origine, dalla libertà e imprevedibilità degli impulsi della carità apostolica e pastorale suscitata dallo Spirito Santo.

Questa pluralità è, di per sé, un valore e deve diventare ricchezza di possibilità per la missione della Chiesa, che è il mistero dell'unità dei diversi; ma proprio per questo dev'essere vissuta nel qua-

dro della comunione, in special modo nell'unità della Chiesa particolare o diocesi, di cui il Vescovo è segno e fondamento visibile" (ivi, n. 17 lett. a).

I beni ecclesiastici

17. - I beni posseduti dagli enti ecclesiastici sono beni ecclesiastici (cf. can. 1257, par. 1). La Chiesa e i suoi enti hanno diritto di acquistarli in tutti i giusti modi previsti dal diritto naturale e positivo (cf. can. 1259), e di possederli, amministrarli e alienarli per perseguire i fini loro propri (cf. can. 1254), secondo lo spirito evangelico.

“Questa subordinazione costitutiva dell'uso dei beni temporali da parte della Chiesa, nella qualità e nella misura, alle caratteristiche e alle esigenze della sua missione è molto importante, e merita di essere richiamata (...). Il discorso sulle risorse economiche di cui la Chiesa abbisogna, pur necessario, non può contraddire, anzi deve profondamente intrecciarsi con l'imperativo evangelico e con la virtù cristiana della povertà, che valgono non soltanto per i singoli fedeli ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d'azione della Chiesa medesima.

La rinuncia all'imponenza umana dei mezzi e delle risorse è infatti manifestazione e garanzia di totale fiducia nella forza dello Spirito del Risorto, da cui origina la missione. Questa rinuncia custodisce nella Chiesa la coscienza del proprio essere strumento dell'azione di Dio ed è segno e condizione di credibilità della sua opera evangelizzatrice" (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 2; cf. anche n. 25).

CAPITOLO TERZO

LA POTESTÀ ESECUTIVA DEL VESCOVO NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

18. - L'ambito della potestà esecutiva del Vescovo diocesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici è assai vasto e comprende: la facoltà di regolamentazione, la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione, la presidenza del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori.

Alcune delle predette facoltà sono riservate dal codice di diritto canonico esclusivamente *al Vescovo diocesano* e devono essere esercitate da lui personalmente, a meno che egli le affidi, almeno in parte, “*de speciali mandato*”, al vicario generale o al vicario episcopale per gli affari economici (cf. can. 134, par. 3); altre facoltà sono invece attribuite dal codice di diritto canonico *all'Ordinario del luogo* e sono quindi esercitabili, oltre che dal Vescovo diocesano, anche dal vicario generale e dal vicario episcopale per gli affari economici (con potestà esecutiva ordinaria) o da un delegato (con potestà esecutiva delegata).

La scelta concreta dipenderà dalle dimensioni della diocesi e dalla peculiare struttura della curia diocesana. Non sembra conveniente costituire la figura del delegato se non in via temporanea.

La facoltà di regolamentazione

19. - L'ampia applicazione del principio di sussidiarietà da parte del legislatore canonico crea l'esigenza di colmare gli spazi concessi dal codice di diritto canonico alla peculiare disciplina delle Chiese particolari.

L'Ordinario diocesano, perciò, secondo l'opportunità emani istruzioni (cf. cann. 34; 1276, par. 2) per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici, nello spirito ed entro i limiti del diritto universale (Santa Sede), particolare (Conferenza Episcopale Italiana, Assemblea dei Vescovi della Provincia, leggi diocesane), concordatario e di derivazione pattizia, con effetto per tutte le persone giuridiche a lui soggette.

La funzione di tutela e di vigilanza

20. - Spetta all'Ordinario il potere-dovere di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cf. can. 1276, par. 1) e di vigilare sulle persone giuridiche canoniche nei limiti stabiliti dal diritto (cf. can. 392, par. 2; 325, par. 1).

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e perciò non deve essere concepita come limitazione dell'autonomia degli enti ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione ad eventuali conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce a suo nome.

Tale dovere di vigilanza comprende alcuni compiti che comportano l'esercizio della potestà esecutiva (ad esempio, licenza per gli atti di straordinaria amministrazione) ed altri compiti che non comportano tale potestà (ad esempio, esame dei bilanci, ispezioni amministrative, consulenza tecnica e giuridica).

Il Vescovo affida abitualmente ad altri questi ultimi: in concreto, o affida tali compiti all'economo (cf. can. 1278) ovvero, qualora non ritenga opportuno riunire in un solo ufficio i compiti di amministrazione dei beni dell'ente diocesi e di vigilanza sugli altri enti, ad altro ufficiale della curia (denominato correntemente direttore dell'ufficio amministrativo diocesano).

Si tenga presente che all'Ordinario del luogo compete anche l'esercizio della vigilanza sull'attività amministrativa delle associazioni private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305 e 325.

Il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori

21. - All'amministrazione dei beni ecclesiastici prendono parte, con ruoli e intensità diversi, due organismi collegiali:

- a) Il consiglio per gli affari economici (cf. cann. 492-493) si colloca, nel settore amministrativo diocesano, come figura di rilievo, anche perchè, pur avendo funzione consultiva e di controllo, le sue decisioni assumono talvolta valore vincolante (cf. cann. 1277; 1292; delibera C.E.I. n. 38). Lo presiede il Vescovo diocesano o un suo delegato (cf. can. 492, par. 1). I membri (almeno tre, chierici o laici) sono nominati dal Vescovo per un quinquennio, sulla base dell'effettiva competenza in economia e in diritto civile, presupposta ovviamente una eminente onestà (cf. can. 492, par. 1), e sono rinnovabili nell'incarico. Non essendo opportuno ampliare eccessivamente il numero dei componenti, il consiglio può fare ricorso, in via abituale o di volta in volta, secondo i casi, alla consulenza di esperti.
- b) Il collegio dei consultori non è organo tecnico: la sua competenza, infatti, va oltre il settore economico-amministrativo e, anche in questo settore, è più limitata di quella del consiglio per gli affari economici. Lo presiede il Vescovo o un suo delegato *con mandato speciale* (cf. can. 502, par. 2). Il collegio, oltre che esaminare gli aspetti civili e amministrativi delle gestioni, ne può meglio approfondire quelli pastorali, essendo composto di membri scelti in seno al consiglio presbiterale.

22. - Dal momento che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle

medesime pratiche, sembra conveniente che a presiederli sia la stessa persona; non è invece conveniente che una persona sia membro di ambedue gli organismi.

Considerando che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono organi di controllo e di vigilanza, è bene che l'economista (o l'eventuale direttore dell'ufficio amministrativo) non ne faccia parte ma partecipi alle sedute come relatore e/o come segretario.

L'amministrazione dell'ente diocesi

23. - Il Vescovo diocesano ha anche il compito di rappresentare ed amministrare l'ente diocesi (cf. cann. 393 e 1279); tale funzione non compete al Vicario generale o episcopale o ad altri se non in virtù di una specifica procura del Vescovo, conferita per gli effetti civili con atto notarile.

Il Vescovo svolge la funzione di amministrazione del patrimonio dell'ente diocesi per il tramite dell'*economista*, la cui figura assume nel settore amministrativo un ruolo assai rilevante (cf. can. 494), come risulta:

- a) dalla procedura previa alla nomina da parte del Vescovo ("sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici");
- b) dalle doti personali richieste ("veramente esperto in economia e distinto per onestà");
- c) da una certa stabilità dell'incarico (per un quinquennio, rinnovabile; inoltre "mentre è in carica il Vescovo non lo rimuova se non per grave causa, da valutarsi sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici").

Il codice affida all'economista i seguenti compiti: amministrare, "sub auctoritate Episcopi" e secondo le direttive del consiglio per gli affari economici, i beni dell'ente diocesi (ad esempio, offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili intestati all'ente diocesi, ecc.); provvedere alle spese disposte dal Vescovo o dai suoi delegati; sottoporre al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo diocesano.

Questo elenco non è esaustivo. Il codice stesso consente al Vescovo di affidare all'economista l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche che non abbiano amministratori propri (cf. cann. 1278; 1279, par. 2), nonché il compito, impegnativo e deli-

cato, di “vigilare sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo” (cann. 1276, par. 1; 1278).

Peraltro la funzione centrale assegnata all’economista resta quella di amministrare il patrimonio dell’ente diocesi. A questo scopo il Vescovo diocesano potrà precisare meglio le attribuzioni concrete, fino a concedere all’economista la stessa rappresentanza negoziale dell’ente diocesi, mediante procura conferita per gli effetti civili con atto notarile.

La figura dell’economista appare, in definitiva, una figura “aperta”, le cui funzioni possono, a giudizio del Vescovo diocesano, limitarsi all’amministrazione del patrimonio dell’ente diocesi o estendersi alla vigilanza su tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo.

CAPITOLO QUARTO

LE FONTI DI SOVVENZIONE NELLA CHIESA

I - Le offerte dei fedeli

24. - “I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri” (can. 222, par. 1).

Anche nel campo economico-amministrativo non basta però richiamare ai fedeli l’adempimento dei loro doveri: occorre educarli a vivere i valori, in particolar modo quello della partecipazione attiva e corresponsabile, secondo le indicazioni offerte nel n. 18 del documento della C.E.I. “Sovvenire alle necessità della Chiesa”.

I fedeli possono adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa in diverse forme: infatti essi sono liberi di scegliere il momento opportuno ed il modo che ritengono migliore per far pervenire alla Chiesa i mezzi di cui abbisogna, salvo che in caso di grave necessità il Vescovo imponga un tributo straordinario e moderato a tutti i fedeli (cf. can. 1263).

Non si tralasci, tuttavia, di richiamare alla loro attenzione le riflessioni e gli indirizzi educativi contenuti nel documento della C.E.I. “Sovvenire alle necessità della Chiesa”, in special modo nel n. 13 (Libertà dei fedeli e attenzione alle esigenze pastorali), nel n. 14 (Il diverso valore delle forme di contributo alla Chiesa) e nel n. 15 (Verifica e rinnovamento delle forme di partecipazione).

25. - In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante:

- a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale (“subventiones rogatae”);
- b) offerte in occasione dell’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali (“oblaciones definitae”);
- c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall’Ordinario del luogo, a favore di determinate iniziative diocesane o nazionali o universali (“collectae imperatae”);
- d) offerte per la celebrazione e applicazione di SS. Messe;
- e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o ad organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (es. seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità, ecc.);
- f) offerte per il sostentamento del clero;
- g) offerte portate ai santuari;
- h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti;
- i) donazioni, eredità, legati.

Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità (“subventiones rogatae”)

26. - Queste offerte dovrebbero esser date dai fedeli in modo continuo ed ordinato, secondo le richieste presentate ai fedeli dalla parrocchia in base ad un progetto preventivo, redatto dal consiglio parrocchiale per gli affari economici, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della comunità parrocchiale e della Chiesa.

Il codice (cf. can. 1262) invita esplicitamente i fedeli a questa forma di contribuzione, privilegiandola rispetto alle altre; e a questa è particolarmente riferibile quanto indicato dalla C.E.I. nel documento “Sovvenire alle necessità della Chiesa”: “nell’attuale contesto e nelle prospettive prevedibili della società italiana, la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all’impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari” (n. 15).

Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali ("oblaciones definitae")

27. - Queste offerte, date prevalentemente alle parrocchie o alle chiese rettorie e ai santuari, sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure vengono definite nella misura determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cf. can. 1264, 2°): mantengono, comunque, la natura di libera contribuzione alle necessità della Chiesa e perciò non possono essere pretese in senso stretto.

È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, per non dare un'immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e acquistare credibilità presentandosi invece come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte "come occasione per l'espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 6).

Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella cassa della parrocchia o della chiesa o del santuario (cf. can. 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante.

Offerte finalizzate in giornate prescritte dall'Ordinario del luogo ("collectae imperatae").

28. - L'Ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi (cf. can. 1266).

Le offerte delle "giornate" vanno consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (giornate nazionali) o le assegnerà per le finalità stabilite (giornate diocesane).

La C.E.I., competente ai sensi del can. 1262, determina per quali "giornate" le parrocchie e le chiese possono dedurre dalla colletta la somma corrispondente alla media della colletta delle domeniche ordinarie.

Offerte per la celebrazione e applicazione di SS. Messe

29. - "La rinnovata disciplina della Chiesa raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, so-

prattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cf. can. 945, par. 2); nello stesso tempo però ricorda che 'i fedeli che danno l'offerta perchè la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere' (can. 946).

Si tratta di una forma discreta e delicata di partecipazione alle necessità dei sacerdoti, spesso animata dalla riconoscenza e dall'amicizia verso un prete cui si è spiritualmente debitori o dalla stima per la sua pietà e per il suo zelo pastorale. In continuità con una lunga tradizione ecclesiale, tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio (cf. can. 947)" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 24).

L'offerta per la celebrazione e applicazione di SS. Messe va dunque al sacerdote celebrante; questi ha però l'obbligo di consegnarla per le finalità stabilite dall'Ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, fermo restando il diritto di trattenere "ex titolo extrinseco" una quota dall'offerta secondo le determinazioni date dall'Ordinario (cf. can. 951).

Se il parroco, dopo aver celebrato la Messa "pro populo", celebra nello stesso giorno una seconda Messa e l'applica per un fedele può trattenere per sé la relativa offerta (cf. "Communicationes" 1983, pp. 200-201).

L'offerta viene definita dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cf. can. 952, par. 1).

La determinazione è particolarmente necessaria per la corretta amministrazione dei legati, al fine di computare il numero delle SS. Messe da celebrare con i redditi provenienti dai legati medesimi.

La Congregazione per il clero, in risposta alle ripetute sollecitazioni e alle attese di molti Vescovi, ha emanato il 22 febbraio 1991 il Decreto n. 18916 in merito alla celebrazione di sante Messe che vengono comunemente chiamate "plurintenzionali" o anche "cumulative" e alla destinazione delle relative offerte.

Tale tipo di celebrazione è stata ammessa soltanto in taluni casi e a precise condizioni. Il decreto infatti prevede che "nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione 'collettiva'. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana".

Al celebrante di una santa Messa con un'unica intenzione 'col-

lettiva' è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (...); la "somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario di cui al can. 951, par. 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto..." (cf. art. 1, 3).

Offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche

30. - Tali offerte, libere e spontanee, vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni ad esse collegate.

Queste offerte sono stimolate soprattutto dalla edificazione di una comunità ecclesiale in cui i fedeli laici hanno una effettiva partecipazione.

Si tenga presente, soprattutto in prospettiva educativa, quanto in proposito è contenuto nel documento dell'episcopato italiano "Sovvenire alle necessità della Chiesa": "È ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono, ma non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cf. can. 1274, par. 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (ibidem), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cf. can. 1271)" (n. 13).

Offerte per il sostentamento del clero

31. - Queste offerte assumono talvolta la forma del dono in natura, altre volte dell'offerta manuale di somme in denaro. Si ricordi che le offerte in denaro sono deducibili, fino a due milioni di lire, dal proprio reddito complessivo ai fini dell'IRPEF (cf. art. 46 legge 222/1985 e art. 10 lett. t) D.P.R. 917/1986), a condizione che siano indirizzate all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite con decreto ministeriale (conto corrente postale, bonifico bancario, consegna all'Istituto diocesano all'uopo delegato).

Su tutta questa materia, che conosce un momento di radicale trasformazione a seguito della revisione del Concordato, si ripropongano con un'illuminata catechesi alla riflessione e all'impegno

dei fedeli e degli stessi sacerdoti le pagine stimolanti del documento C.E.I. "Sovvenire alle necessità della Chiesa", nn. 19-24.

32. - È bene inoltre ricordare che nell'ordinamento tributario italiano sono previste altre forme di deducibilità fiscale, che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

Offerte portate ai santuari

33. - I pellegrini, recandosi nei santuari per un peculiare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità; tali offerte vanno oltre le necessità del culto.

Il Vescovo diocesano, competente per l'approvazione dello statuto del santuario (cf. can. 1232), determini nello statuto stesso, ovvero anno per anno all'atto dell'approvazione del rendiconto, come destinare la parte residua di offerte dopo aver provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto e al sostentamento del clero addetto.

Questo vale anche per i santuari affidati ai religiosi.

L'approvazione dello statuto del santuario compete rispettivamente al Vescovo per quelli diocesani, alla C.E.I. per quelli nazionali e alla Santa Sede per quelli internazionali (cf. can. 1232).

Offerte per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti

34. - I fedeli danno volentieri offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per finalità specifiche, specialmente se essi stessi sono impegnati di persona nelle attività e nelle opere da quelli promosse.

"La Chiesa apprezza che la generosità dei fedeli si orienti liberamente anche nella direzione degli istituti di vita consacrata, delle associazioni variamente configurate che hanno finalità di apostolato o di animazione cristiana della società, delle molteplici opere e istituzioni, antiche e nuove, fiorite nel grande solco della carità cristiana, della promozione dell'arte e della cultura cristianamente ispirate e della salvaguardia e valorizzazione del cospicuo patrimo-

nio storico-artistico consegnatoci dalle generazioni di fedeli che ci hanno preceduto”. Si ricordi tuttavia che “l’attenzione alla propria parrocchia, alla propria diocesi e alle necessità del Papa per l’aiuto a tutta la Chiesa dovrebbe esser avvertita sempre più da parte di tutti i fedeli, singoli e associati, come criterio di verifica di un senso di Chiesa veramente formato. La generosità e la libertà dei credenti saprà aprirsi anche ad altre destinazioni ecclesiali, ma nessuno dovrebbe trascurare quelle realtà — comunità parrocchiale, Chiesa particolare, Chiesa universale — che lo identificano nell’appartenenza ecclesiale originaria e che l’hanno generato ed educato alla fede” (C.E.I., “Sovvenire alle necessità della Chiesa”, n. 13).

35. - Per quanto riguarda la raccolta di offerte mediante la forma della questua, si richiama il can. 1265, par. 1: “Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto, a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo”.

È doveroso, in attesa di più precise disposizioni della C.E.I., tener presente anche la Nota della stessa C.E.I. del 15 maggio 1968, nella quale sono date, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- “a) Siano invitati i superiori interessati a curare diligentemente la preparazione umana e spirituale dei religiosi destinati alla questua e a scartare rigorosamente quelli che non sono adatti a questa delicatissima attività.
- b) Siano osservate scrupolosamente le prescrizioni canoniche circa il dovere di ottenere il permesso degli ordinari dei luoghi. Gli ordinari a loro volta si valgano di questa circostanza per vigilare sul retto e decoroso esercizio della questua, non concedendo il permesso o anche revocandolo in caso di palesi inconvenienti.
- c) In ogni caso non si eserciti la questua in luoghi pubblici, intendendo con questo termine i pubblici esercizi e ogni altro luogo in cui per qualsiasi motivo anche religioso convengono molte persone liberamente e indiscriminatamente (ad es. alberghi, porti, stazioni ferroviarie, luoghi di villeggiatura, spiagge, campi sportivi, cinema, bar, treni, negozi, ecc.).
- d) Si ritiene pure non opportuno l’esercizio della questua anche in occasione della visita al camposanto nei giorni dei morti.

In ogni caso rimane proibito ai religiosi, nell’atto della questua, di farsi accompagnare da bambini o bambine”.

“Parimenti i religiosi non procedano alla raccolta di sussidi mediante pubblica sottoscrizione senza il consenso degli Ordinari del luogo in cui tali sussidi sono raccolti” (M.P. “Ecclesiae Sanctae”, II, n. 27, par. 2).

Donazioni, eredità e legati

36. - Attraverso le donazioni, le eredità e i legati possono essere onorati tutti gli enti ecclesiastici, secolari o religiosi. Si tratta di forme di sovvenzione di particolare rilievo, anche perchè sono agevolate dal fatto che godono dell'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni.

“Le norme di derivazione concordataria hanno attribuito la personalità civile all'ente diocesi e all'ente parrocchia, riconoscendo così finalmente anche nell'ordinamento dello Stato l'identità e il rilievo di queste realtà fondamentali della vita e dell'organizzazione della Chiesa.

Ciò comporta che diocesi e parrocchie possono essere come tali titolari di rapporti giuridici, compresa la proprietà di beni economicamente redditizi. Sarà bene segnalare tutto questo all'attenzione dei fedeli, perchè è importante che tali enti possano contare su un minimo di patrimonio stabile, non sostitutivo ma integrativo delle offerte e degli apporti ordinari ed usuali; va quindi ricordato che la generosità e la sensibilità ecclesiale dei fedeli può dare particolare attenzione a detti enti attraverso la forma delle donazioni, delle eredità e dei legati, fermo restando che diocesi e parrocchie dovranno poi sapersi aprire a quelle istanze di solidarietà e di perequazione tra gli enti della Chiesa, che abbiamo più volte richiamata.

È bene evitare nella misura possibile di porre a carico dell'ente a cui si dona oneri e condizionamenti, pur derivanti da apprezzabili intenzioni di devozione o di memoria, che siano eccessivi e rendano praticamente difficile una moderna gestione delle risorse generosamente donate alla Chiesa” (C.E.I., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, n. 15).

Le donazioni, le eredità e i legati intestati al “Vescovo” o al “Vescovo pro-tempore” o al “parroco” o al “parroco pro-tempore”, disposti con atto posteriore al 1° luglio 1987, si intendono fatti, ai sensi del can. 1267, par. 1, in favore rispettivamente dell'ente diocesi e dell'ente parrocchia.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all'istituto diocesano

per il sostentamento del clero, alla diocesi per il fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati.

II - Destinazione dell'8 per mille del gettito irpef

37. - I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicando questa, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 47 della legge 222/1985.

La somma destinata alla Chiesa Cattolica viene assegnata alla Conferenza Episcopale Italiana, che può erogarla soltanto "per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo" (art. 48 legge 222/1985 e delibera C.E.I. n. 57), dando poi annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cf. art. 44 legge 222/1985).

III - Fonti di sovvenzione della diocesi

38. - Un'attenzione particolare merita il problema delle risorse necessarie per la vita e le attività dell'ente diocesano. Non raramente avviene che talune parrocchie godano di mezzi cospicui, mentre la diocesi come tale stenta a trovare il minimo necessario per assicurare il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della curia, l'esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, il dovere di solidarietà verso le altre diocesi e verso la Santa Sede.

Tutto questo non è segno di una Chiesa particolare ben ordinata. Occorre perciò valorizzare tutte le fonti di sovvenzione dell'ente diocesano rese possibili dall'ordinamento vigente.

Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti categorie:

- A) Offerte dei fedeli.
- B) Contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata ed altri enti.
- C) Assegnazioni dalla C.E.I. per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi.
- D) Tributi.
- E) Tasse per atti amministrativi.
- F) Redditi.

A) *Offerte dei fedeli*

39. - Valgono in proposito le riflessioni svolte e le indicazioni date nella prima parte di questo capitolo, in particolare nei nn. 25-30 e 33: offerte in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali da parte del Vescovo; offerte finalizzate in giornate diocesane; offerte per la celebrazione di SS. Messe binate e trinate, versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari parrocchiali; offerte portate ai santuari e in parte devolute alla diocesi; donazioni, eredità o legati disposti in favore della diocesi.

B) *Contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti*

40. - È un profilo da educare con chiarezza e con impegno nelle comunità cristiane della diocesi.

I contributi diocesani e di solidarietà non sono forme del sistema tributario canonico: essi hanno natura analoga alle "subventiones rogatae" e sono richiesti dalla diocesi in base a un progetto preventivo, pastorale ed economico, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della Chiesa, redatto dal consiglio diocesano per gli affari economici.

Lo spirito di comunione, ben compreso e vissuto, muove le comunità ecclesiali che hanno maggiori disponibilità economiche a portare liberamente al Vescovo offerte in segno di effettiva comunione. "Segno concreto e non equivocabile di disponibilità alla comunione e alla solidarietà ecclesiali è la prontezza da parte di tutte le istituzioni e iniziative a concorrere spontaneamente alle eventuali forme di solidarietà e di perequazione proposte dalla diocesi, in particolar modo in vista della costituzione del "fondo comune" previsto dal can. 1274, par. 3, attraverso il quale il Vescovo possa provvedere alle necessità molteplici della diocesi e all'aiuto alle diocesi meno fortunate" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 17, lett. c).

Queste offerte si distinguono in due categorie:

a) contributi diocesani (offerte di partecipazione alle spese della diocesi):

le comunità locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, sentono sempre più la necessità di avere servizi a livello diocesano (es. formazione catechisti e insegnanti di religione, corsi di preparazione al matrimonio) con il conseguente onere di sostenerle economicamente. È ovvio che la validità e la credibi-

lità delle attività diocesane è la condizione perchè siano stimolate le offerte di partecipazione alle spese della diocesi;

b) contributi di solidarietà:

nella situazione italiana le parrocchie con pochi abitanti o site in zone disagiate, private dei beni beneficiari con i quali spesso si provvedeva non solo al sostentamento del parroco ma anche al culto e alle attività parrocchiali, non sono più in condizione di svolgere un'attività pastorale dignitosa; sembra perciò conveniente costituire, ove ne emerga la necessità, il Fondo comune diocesano, di cui al can. 1274, par. 3, per attuare la solidarietà tra comunità ecclesiali:

in esso le parrocchie e le comunità che hanno maggiori disponibilità possono versare offerte di solidarietà e da esso quelle più indigenti attingere, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale.

C) *Assegnazioni dalla C.E.I. per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi*

41. - "La C.E.I. determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'art. 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48" (art. 41 legge n. 222/1985). Queste finalità sono:

1. esigenze di culto della popolazione;
2. sostentamento del clero;
3. interventi caritativi in Italia e in paesi del terzo mondo.

Spetta alla C.E.I. stabilire i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) per assegnare alle diocesi quella parte delle somme ricevute dall'8 per mille del gettito dell'IRPEF che è destinata alle esigenze di culto della popolazione e alle iniziative di carità.

La C.E.I. ha delineato una prima disciplina della materia attraverso la delibera n. 57, le determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale (cf. Notiziario C.E.I., 1990, n. 8, pp. 214-219) e la Circolare n. 20 del Comitato C.E.I. per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici.

D) *Tributi*

42. - Le forme del sistema tributario canonico, espresse nel codice con vocaboli diversi, si riconducono a due figure giuridiche:

- a) *tributi*, imposti dall'autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale;

b) *tasse*, richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesti dai singoli.

Le offerte e i contributi, invece, anche quando sono definiti, sono un invito alla libertà dei fedeli e delle comunità e mantengono la natura di libere contribuzioni alle necessità della Chiesa.

a) *Tributo ordinario per la vita della diocesi*

Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (cf. can. 1263).

Il tributo è dovuto dalla parrocchia e dagli altri enti diocesani secondo l'aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

Per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'Istituto, intendendosi con questa espressione le uscite per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 10%.

Sembra preferibile che per provvedere alle necessità del seminario i Vescovi non impongano il tributo speciale previsto dal can. 264, ma destinino ad esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario.

b) *Tributo straordinario*

Il Vescovo in caso di grave necessità, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, può imporre un tributo straordinario moderato a tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, anche non soggette al suo governo (cf. can. 1263).

E) *Tasse per atti amministrativi*

43. - Le principali figure di tasse ecclesiastiche attualmente in vigore sono le seguenti:

a) Tasse di cancelleria (c.d. tasse di curia) -

La determinazione di queste tasse spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia (cf. can. 1264, n. 1).

La tassa per la nomina degli insegnanti di religione, sacerdoti e laici, rientra tra le tasse di cancelleria e può essere imposta dal

Vescovo diocesano soltanto nella misura determinata dalla C.E.I. (cf. Notiziario C.E.I., 1987, n. 1, pp. 20-30; 1990, n. 8, p. 214).

b) Tasse processuali -

La determinazione delle tasse processuali compete al Vescovo diocesano, che sovrintende al tribunale (cf. can. 1649, par. 1, nn. 1 e 3).

Per le tasse relative ai procedimenti avanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali ci si attenga alle disposizioni date dalla C.E.I. in forza dell'art. 57 del Decreto generale sul matrimonio canonico.

c) Tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'Ordinario diocesano per il compimento di atti di straordinaria amministrazione -

La tassa è dovuta dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano per le autorizzazioni previste e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della provincia.

Per gli I.D.S.C. e gli I.I.S.C. ci si deve attenere, fino a diversa disposizione della C.E.I., alla determinazione seguente:

- a) se si tratta di acquisti a titolo gratuito, l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri;
- b) se si tratta di alienazioni o di permutate con conguaglio, l'aliquota massima è del 10% del valore del bene o dell'entità del conguaglio, al netto delle spese e degli eventuali oneri.

F) *Redditi*

44. - I redditi fondiari, di capitale e quelli derivanti dall'esercizio di attività ritenuta commerciale dalla legge italiana, tenuto conto della legislazione e della situazione economica italiana, non sempre costituiscono una fonte di sovvenzione particolarmente apprezzabile per le diocesi.

È bene però che l'ente diocesi possa disporre, direttamente o per il tramite di enti collegati (opere per la preservazione e diffusione della fede, ecc.) di un patrimonio stabile, non sostitutivo ma integrativo delle offerte, dei tributi e dei contributi ordinari.

A questo fine siano valorizzate le indicazioni del documento C.E.I. "Sovvenire alle necessità della Chiesa" (cf. nn. 13 e 15) e il n. 36 della presente Istruzione.

CAPITOLO QUINTO

L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Beni e patrimonio degli enti ecclesiastici

45. - "Beni" sono le cose che possono formare oggetto di diritti (cf. art. 810 del codice civile italiano).

Il codice di diritto canonico limita la nozione di "beni temporali ecclesiastici" ai beni appartenenti alle persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche (cf. can. 1257, par. 1), con esclusione, perciò, di quelli appartenenti alle persone giuridiche private.

I beni ecclesiastici propriamente detti sono disciplinati dal diritto universale (vedi specialmente il libro V del codice), dal diritto particolare nonchè dagli statuti delle singole persone giuridiche proprietarie (cf. can. 1257, par. 1).

I beni delle persone giuridiche private sono disciplinati dai propri statuti, salvo il diritto della competente autorità ecclesiastica di vigilare perchè i beni stessi siano utilizzati per i fini dell'ente e siano adempiute le pie volontà (cf. can. 325) e salve le eccezioni espressamente previste dal codice (cf. can. 1257, par. 2).

46. - L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il "patrimonio".

La classificazione più rilevante riguardo ai beni temporali, ai fini del loro regime giuridico, è la distinzione tra "patrimonio stabile" e "patrimonio non stabile".

Il codice non dà una definizione del concetto di "patrimonio stabile"; presuppone la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di beni "legittimamente assegnati" (cf. can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente — siano essi beni strumentali o beni redditizi — per agevolare il conseguimento dei suoi fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica.

"Patrimonio stabile" non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione.

D'altra parte, anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate "patrimonio stabile".

In genere si considerano "patrimonio stabile":

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;

- quelli comunque pervenuti all'ente stesso, a meno che l'autore della liberalità non abbia stabilito diversamente;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati "ex voto" alla persona giuridica.

Non sono invece certamente configurabili come "patrimonio stabile" — a meno che vi sia una legittima assegnazione — i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati, per volontà del donante, a smobilizzo per la immediata riutilizzazione del ricavato.

Si sottolinea la rilevanza di una "legittima assegnazione" (can. 1291) perchè una cosa possa far parte del "patrimonio stabile" di una persona giuridica.

La certezza che deve caratterizzare sempre il diritto e la necessità di evitare abusi o decisioni arbitrarie degli amministratori, sottratti al controllo dell'autorità tutoria, rendono molto opportuno, per non dire indispensabile, procedere con ogni possibile sollecitudine alla individuazione e determinazione del patrimonio stabile di ogni persona giuridica.

Organi delle persone giuridiche

47. - Le persone giuridiche non possono raggiungere i loro fini, se non avvalendosi dell'attività di persone fisiche operanti individualmente o riunite in unità collegiali, che sogliono designarsi, con parola generica, come "organi" della persona giuridica.

Si dicono "organi individuali" gli amministratori che agiscono da soli, in nome e per conto della persona giuridica (es. il parroco).

Si dicono "organi collegiali" i collegi di amministratori, nei quali più volontà formano unitariamente la volontà della persona giuridica (es. capitolo cattedrale, consiglio di amministrazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero).

48. - Gli "organi consultivi" non formano né manifestano la volontà dell'ente, ma contribuiscono con i loro pareri al retto e vantaggioso esercizio dell'azione amministrativa dell'amministratore, individuale o collegiale, della persona giuridica.

Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministrazione nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti (can. 1280).

Si richiamano le norme stabilite dal combinato disposto dei cann. 127, par. 1 e 166 in merito alla legittimità delle adunanze degli organi consultivi (consiglio per gli affari economici, collegio dei consultori).

L'adunanza sia preceduta da regolare convocazione di tutti i membri dell'organo collegiale con allegato l'ordine del giorno. Il modo della convocazione non è stabilito dal diritto universale.

Quando il superiore necessita del "consenso" dell'organo consultivo (ad es. per deliberare atti di straordinaria amministrazione o per dare la licenza al loro compimento), perchè l'atto sia valido è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, escluso il superiore, che ovviamente non vota (es. 5 presenti: 2 favorevoli; 1 contrario; 2 voti nulli: mancherebbe il consenso). Quando il superiore necessita del "consiglio" dell'organo consultivo (ad es. per il decreto di imposizione del tributo diocesano) perchè l'atto sia valido occorre ed è sufficiente che richiede il parere di tutti i presenti.

49. - La persona giuridica ecclesiastica è amministrata dalla persona o dal collegio che la regge direttamente, a meno che il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine non stabiliscano diversamente.

In mancanza di indicazioni da parte delle tavole di fondazione o degli statuti l'Ordinario competente provvederà a nominare l'amministratore della persona giuridica per un triennio (cf. can. 1279, par. 2); il Vescovo diocesano può affidare tale incarico all'economista diocesano (cf. can. 1278).

L'Ordinario diocesano ha il potere di intervenire negli atti di amministrazione in rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, a norma del can. 1279, par. 1, sostituendosi al rappresentante legale delle medesime, in caso di negligenza (cf. cap. terzo).

50. - "Rappresentante legale" della persona giuridica pubblica è la persona cui compete manifestare la volontà della persona giuridica, a norma del diritto universale o particolare oppure delle norme statutarie.

Rappresentante della persona giuridica privata è la persona cui tale competenza è attribuita dalle norme statutarie (cf. can. 118).

Gli amministratori degli enti ecclesiastici non si identificano quindi necessariamente con i loro rappresentanti legali.

Le persone giuridiche amministrata da un collegio hanno come rappresentante legale il presidente del collegio, a meno che le norme statutarie prevedano diversamente.

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge:

- per la diocesi il Vescovo, in caso di vacanza della sede vescovile, l'Amministratore diocesano (cf. cann. 393, 421, par. 1, 427, par. 1);
- per la parrocchia il parroco e, se il Vescovo non ha stabilito diversamente, l'amministratore parrocchiale (cf. cann. 532; 540);
- per il seminario il rettore, a meno che per determinate questioni l'autorità competente non abbia stabilito diversamente (cf. can. 238, par. 2).

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalle norme statutarie o dalle tavole di fondazione; ciò avviene in particolare:

- per i capitoli (cf. cann. 505; 506);
- per le associazioni pubbliche (cf. can. 315) e private (cf. can. 324);
- per le fondazioni pie autonome (cf. can. 1303, par. 1);
- per gli istituti per il sostentamento del clero.

Amministrazione ordinaria

51. - Le nozioni di "amministrazione ordinaria" e di "amministrazione straordinaria" non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si fondano anche sul criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti.

L'importanza patrimoniale di un atto può nascere dalla sua consistenza quantitativa o dalla sua natura, come si vedrà in seguito.

Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cf. can. 1281, par. 2).

52. - Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità tutoria.

Pur tuttavia una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può sottrarsi alle esigenze di una sana organizzazione, che il codice riassume nei seguenti adempimenti:

- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cf. can. 1283, 2°);
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cf. can. 1284, par. 2, 1°);
- tenuta delle scritture contabili (cf. can. 1284, par. 2, 7°);
- presentazione dello stato di previsione (cf. can. 1284, par. 3);
- presentazione del rendiconto annuale all'Ordinario del luogo (cf.

- cann. 1284, par. 2, 8°; 1287, par. 1) e del rendiconto delle offerte ricevute ai fedeli interessati (cf. can. 1287, par. 2);
- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cf. can. 1284, par. 2, 9°).

Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla tecnica dell'organizzazione. Se osservate, possono costituire un valido strumento quotidiano, oltre che essere la prova dell'onestà degli amministratori e del loro rispetto per la comunità dalla cui generosità provengono i beni amministrati.

Se tutto nella Chiesa fosse ordinato e trasparente l'azione pastorale incontrerebbe minori difficoltà, ne aumenterebbe la credibilità e si eviterebbe che utili risorse vengano disperse e così sottratte all'attività e alla carità della Chiesa.

Gli stessi rendiconti sono rilevazioni indispensabili:

- per consentire a tutti di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale;
- per correggere tempestivamente situazioni aggrovigliate o rischiose;
- per realizzare una gestione più saggia ed equilibrata;
- per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e della Chiesa universale, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità o programmare razionalmente e senza avventure validi piani pastorali.

I controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione

53. - Nell'ordinamento canonico è stabilito, a motivo della condizione pubblica dei beni ecclesiastici, il principio che gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono *invalidamente* atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima autorizzazione scritta dall'autorità ecclesiastica competente (cf. can. 1281, par. 1), fatto salvo quanto disposto dal can. 1277.

I controlli canonici previsti per gli atti di straordinaria amministrazione sono di tre tipi:

- a) *la licenza* (denominata anche autorizzazione, permesso o nulla osta) data per scritto dal Vescovo diocesano o dall'autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;
- b) *il consenso* dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o al superiore per gli atti che questi compie come amministratore unico di una persona giuridica, ovvero che questi autoriz-

za; tale consenso, necessario per la validità dell'atto (cf. can. 127), va citato esplicitamente nella delibera che il Vescovo diocesano o il superiore firma come amministratore unico ovvero nel decreto autorizzativo.

- c) *il parere*, che, anche se non vincolante, deve essere richiesto a coloro che sono indicati dal diritto.

Il controllo preventivo dell'autorità tutoria va considerato come una fraterna collaborazione nel quadro di una comunità gerarchicamente ordinata: si esercita sulle deliberazioni già adottate, prima della loro esecuzione, su istanza rivolta dall'amministratore all'autorità competente.

Il provvedimento dell'autorità tutoria deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, anche se l'istanza dovesse essere respinta, ed emanato per iscritto (cf. cann. 37; 51; 53); scaduto il termine di tre mesi senza che l'autorità abbia provveduto, la risposta si presume negativa (c.d. silenzio-rifiuto, cf. can. 57) e l'interessato può proporre ricorso. La presunta risposta negativa non esime l'autorità ecclesiastica dall'obbligo di dare il decreto e anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128.

54. - Nell'ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo; perciò gli atti di straordinaria amministrazione si possono distinguere in due categorie:

- A) gli atti determinati dal codice per tutte le persone giuridiche pubbliche della Chiesa;
- B) gli altri atti determinati da una fonte normativa diversa dal codice e previsti dallo stesso (es. delibera della Conferenza Episcopale Italiana, norme statutarie di ciascuna persona giuridica, decreto generale del Vescovo diocesano) per alcune categorie di persone giuridiche.

L'autorità ecclesiastica competente a dare la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione è determinata in relazione alle persone giuridiche e alla natura e al valore degli atti.

55. - Gli atti della prima categoria sono determinati dal codice di diritto canonico come segue:

- a) "le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica" (can. 1291);
- b) "gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica" (can. 1295);

- c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
- d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267, par. 2).

Nei casi di cui alle lettere c) e d) la competenza ad autorizzare è dell'Ordinario proprio.

Le alienazioni e i negozi peggiorativi dello stato patrimoniale

56. - Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore compreso *tra la somma minima e la somma massima* stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente trecento milioni e novecento milioni di lire secondo la delibera C.E.I. n. 20) è necessaria, in forza del can. 1292:

- a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano (cf. can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano interesse giuridicamente tutelato all'oggetto del negozio;
- b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (capitoli, parrocchie, chiese, seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato all'oggetto del negozio;
- c) per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (seminari, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cf. can. 1292, par. 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, o implicitamente in quanto ad essa la persona giuridica risulta soggetta.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica *eccedenti la somma massima* stabilita dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico si richiede *inoltre* la licenza della Santa Sede (cf. can. 1292, par. 2). La concessione della licenza della Santa Sede costituisce comunque, in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai canoni 638, par. 3 e par. 4, 1292, par. 1 e, nei casi previsti dall'art. 36 della legge 222/1985, del prescritto parere della C.E.I.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale il codice non prevede alcun controllo canonico.

Tali atti possono rientrare peraltro tra gli atti della seconda categoria, determinati dal Vescovo diocesano con decreto generale ai sensi del can. 1281, par. 2, o dalle norme statutarie di ciascuna persona giuridica.

57. - Il codice nel can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la liceità dell'alienazione dei beni di cui al can. 1291:

- la dimostrazione della giusta causa;
- l'esibizione di una perizia scritta;
- l'osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.

Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili occorre dichiarare le "parti precedentemente alienate" (cf. can. 1292, par. 3).

Si ricordi che si intendono beni divisibili quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.

Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le diocesi e le persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano

58. - Gli atti di straordinaria amministrazione diversi dalle alienazioni del patrimonio stabile e dai negozi peggiorativi dello stato patrimoniale sono determinati dalla delibera n. 37 della C.E.I., ai sensi del can. 1277, come segue:

- "a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determi-

nando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;

- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20''.

A questi atti occorre aggiungere, ai sensi del can. 1297, la locazione di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera n. 38 della C.E.I.

Per la validità di tali atti è necessario e sufficiente il provvedimento del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori; non si richiede in nessun caso la licenza dell'autorità superiore, qualunque sia il valore dell'affare, salvo che — come sopra richiamato — il negozio rientri nella previsione del can. 1295 in considerazione degli elementi concreti che lo caratterizzano.

Il decreto del Vescovo diocesano, controfirmato dal cancelliere, deve menzionare il consenso dei due organi consultivi e la data delle rispettive sedute. Non è necessario pertanto nè opportuno esibire a terzi il verbale delle adunanze degli organi consultivi della diocesi.

Determinazione degli altri atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

59. - Il can. 1281, par. 1, afferma il principio generale che ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'Ordinario.

Il can. 1282, par. 2, rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette.

Considerata l'opportunità che in tutte le diocesi italiane gli atti di straordinaria amministrazione siano previsti con un criterio uniforme, si invita ogni Vescovo diocesano ad emanare il decreto generale ai sensi del can. 1281, par. 2, determinando come tali almeno i seguenti atti:

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuri-

dica e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della C.E.I.;

- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Si ricordi poi che il codice di diritto canonico dispone la necessità della licenza dell'Ordinario per accettare liberalità che sono gravate da un onere modale o da una condizione (cf. can. 1267, par. 2).

60. - La delibera n. 38 della C.E.I. dispone inoltre: "Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano" (art. 1).

La delibera stabilisce che la locazione di immobili sia considerata atto di straordinaria amministrazione per le circostanze di diritto e di fatto che si verificano attualmente in Italia in materia locativa e che sono origine di potenziale conflitto tra locatore e conduttore; infatti

- a) la durata e le condizioni della locazione sono sottratte alla libera contrattazione delle parti e determinate per legge;
- b) il canone, anche quando inizialmente è stato pattuito liberamente, subisce modifiche legali indipendentemente dalla volontà delle parti;
- c) il locatore viene gravato di oneri anche al momento della cessazione del rapporto di locazione e incontra difficoltà nel recuperare la effettiva disponibilità del bene locato;

- d) la sottoscrizione di un contratto di locazione comporta un immediato deprezzamento del valore dell'immobile non inferiore al 25%.

Per questi motivi l'Ordinario diocesano non dia licenza di locare se non dopo attenta ponderazione; prima di dare la licenza per un contratto di locazione verifichi inoltre che non vi sia possibilità di uso diretto del bene da parte dell'ente proprietario o di altro ente ecclesiastico.

Per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero vale invece quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 38: "la licenza scritta dell'Ordinario diocesano è necessaria soltanto quando la locazione riguarda immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20".

"Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia" (delibera C.E.I. n. 38, art. 4).

61. - In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano è bene ricordare che:

- a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'Ordinario (cf. can. 1281, par. 1), non esclusivamente il Vescovo diocesano;
- b) nessuna consultazione preliminare è prevista dal codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che il Vescovo diocesano stabilisca alcune cautele preliminari, come per esempio, a giudizio dell'Ordinario caso per caso, il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici e/o del collegio dei consultori e la conferma da parte del perito di fiducia della curia dei valori dichiarati nell'istanza;
- c) il compromesso può essere sottoscritto senza licenza purchè condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.

I controlli canonici sugli atti degli Istituti di vita consacrata e Società di Vita Apostolica.

62. - Una trattazione a parte meritano gli atti di straordinaria amministrazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto diocesano e dei monasteri "sui juris".

Essi sono soggetti ad un doppio controllo: da parte del Superiore maggiore e da parte dell'Ordinario diocesano.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di qualsiasi valore, fino alla somma fissata dalla Santa Sede (che ai sensi del Rescritto 6 novembre 1964, n. 9 è pari alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale e approvata dalla Santa Sede: in Italia novecento milioni di lire secondo la delibera C.E.I. n. 20), è necessaria la licenza scritta del Superiore competente con il consenso del suo consiglio (cfr. can. 638, par. 3) ed inoltre il consenso scritto dell'Ordinario diocesano (cfr. can. 638, par. 4).

Per la validità delle alienazioni e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica di valore eccedente la somma fissata dalla Santa Sede ovvero di alienazione di ex voto o di oggetti preziosi di valore artistico o storico si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica).

63. - Gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli esplicitamente previsti nel Codice di diritto canonico sono determinati, per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto diocesano e per i monasteri "sui iuris", dalle costituzioni che devono prevedere anche quali siano i controlli canonici necessari per la validità di tali atti (cfr. can. 638, par. 1).

In mancanza di previsione negli statuti, si applica ai suddetti enti il decreto generale del Vescovo diocesano a norma del can. 1281, par. 2 (cfr. can. 635, par. 1).

In materia di locazione si applica la delibera C.E.I. n. 38.

L'attività amministrativa degli enti ecclesiastici nell'ordinamento statale

64. - L'Accordo di revisione del Concordato lateranense riconosce a tutti gli enti ecclesiastici l'autonomia amministrativa rispetto agli organi della pubblica amministrazione (cf. art. 7, n. 5).

È cessata pertanto ogni forma di tutela governativa anche nei confronti dei beni già appartenenti ai benefici a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento civile degli istituti diocesani per il sostentamento del clero.

È rimasta invece la tutela governativa sulle fabbricerie (cf. artt. 35-41 del D.P.R. n. 33/1987).

Sono però sottoposti a particolare procedura, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 222/1985, al quale si rinvia, le alienazioni di im-

mobili degli I.D.S.C. per un prezzo superiore a £. 1.500 milioni (ri-valutate ai sensi dell'art. 38), quando acquirente del bene non sia un ente ecclesiastico e non esistano soggetti titolari di diritti di prelazione, sempre che tale diritto sia effettivamente esercitato.

Per le alienazioni e gli altri negozi di cui al can. 1295 compiuti dagli I.D.S.C., di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla C.E.I. ai sensi del can. 1292, par. 2, gli Istituti dovranno produrre alla Santa Sede, ai fini della prescritta autorizzazione, anche il parere della C.E.I. (cf. art. 36, legge n. 222/1985).

65. - Gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono sottoposti alle disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche di diritto privato (cf. art. 17 della legge n. 222/1985 e artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 33/1987).

Pertanto sono subordinati all'autorizzazione governativa:

- gli acquisti a titolo oneroso di diritti reali immobiliari;
- gli acquisti a titolo gratuito di qualsiasi diritto (cf. art. 17 del codice civile).

Non sono quindi soggetti ad autorizzazione governativa gli acquisti a titolo oneroso di azioni e di obbligazioni.

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se, entro un anno dal primo giorno in cui il testamento è eseguibile o dalla data della donazione, non è promossa istanza per ottenere il riconoscimento. Nell'ipotesi di donazione, entro lo stesso termine dovrà essere notificata al donante l'istanza di riconoscimento (cf. artt. 600 e 786 del codice civile).

La procedura ai fini dell'istruttoria è disciplinata dall'art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dagli artt. 9 e 10 del regolamento citato e dalla Circolare n. 57/1986 del Ministero dell'interno.

Le persone giuridiche amministrate da organi collegiali dovranno allegare, tra gli altri documenti, anche l'atto deliberativo.

Nel caso di soppressione o estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'eventuale devoluzione del patrimonio a favore di altri enti è subordinata alle leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche (cf. art. 20 legge 222/1985).

In relazione agli atti soggetti ad autorizzazione governativa ex art. 17 del codice civile (acquisto di beni immobili, accettazione di donazioni e di eredità, conseguimento di legati), si osserva che questi possono essere previsti o meno tra gli atti di straordinaria amministrazione secondo le disposizioni relative alle diverse categorie di soggetti:

- a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano: gli atti suddetti *non* sono previsti tra gli atti

di straordinaria amministrazione dalla delibera C.E.I. n. 37, data ai sensi del can. 1277;

- b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano: tali atti possono essere previsti o no nelle norme statutarie o nel decreto generale del Vescovo, dato ai sensi del can. 1281, par. 2.

Si ricordi che per assicurare, soprattutto nei confronti dei terzi, la certezza del diritto l'art. 10, comma primo, del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 dispone: "Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dalla autorizzazione della Santa Sede o del Vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta".

Rilevanza civile dei controlli canonici

66. - I negozi giuridici validi agli effetti canonici sono riconosciuti validi anche nell'ordinamento statale.

I negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono invalidabili anche agli effetti civili, con le seguenti limitazioni: l'invalidità o inefficacia canonica può essere opposta a terzi solo quando si verifichi *almeno una* delle seguenti condizioni:

- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o dall'omissione di controlli canonici che risultino dal codice di diritto canonico;
- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissione dei controlli canonici, che risultino dal registro delle persone giuridiche;
- si provi che i terzi interessati fossero a conoscenza delle limitazioni dei poteri di rappresentanza o dell'omissione di controlli canonici.

Viceversa, l'invalidità o inefficacia canonica non può essere opposta a terzi quando si verifichino *simultaneamente* le seguenti condizioni:

- derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissioni dei controlli canonici, che non risultino dal codice di diritto canonico né dal registro di cui sopra;
- i terzi interessati non ne fossero a conoscenza (cf. art. 18 legge 222/1985).

Condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano

67. - Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da

considerarsi, sotto il profilo fiscale, “enti non commerciali” in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cf. art. 87, comma primo, lettera c, del D.P.R. n. 917/1986): essi hanno infatti come fine quello di religione o di culto e come oggetto principale le attività di religione o di culto rispondenti al fine istituzionale, cioè “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana” (art. 16, lettera a, legge n. 222/1985).

68. - In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito solo i principi generali in materia fiscale applicati agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

- a) Gli enti non commerciali devono avere ciascuno il proprio codice fiscale: non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche un’attività commerciale.
- b) Gli stessi enti sono sostituiti d’imposta, e devono perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professionisti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. 101) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770).
- c) Gli enti ecclesiastici non sono tuttavia sostituiti di imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che svolgono servizio presso di essi, in quanto la legge attribuisce questo compito all’Istituto centrale per il sostentamento del clero (cf. art. 25 legge n. 222/1985).
- d) Nel campo delle imposte dirette erariali gli enti ecclesiastici sono soggetti, se hanno redditi imponibili, al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR) nonchè alla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 760, con scadenza 30 aprile).
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che hanno tutti fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza e di istruzione (cf. art. 7, n. 3 dell’Accordo del 18 febbraio 1984) e perciò beneficiano della agevolazione di carattere “soggettivo” consistente nella riduzione alla metà dell’IRPEG, in virtù di quanto disposto dall’art. 6, lettera h) del D.P.R. 601/1973. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente.
- e) Agli enti non commerciali la vigente normativa fiscale riconosce una capacità contributiva limitata, nel senso che, a differenza di quanto previsto per gli altri soggetti, nel loro caso concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune ca-

tegorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante operazioni speculative (cf. artt. 108-111 del D.P.R. 917/1986).

Non costituiscono perciò reddito le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici.

Si precisa che i redditi fiscalmente rilevanti per l'ente non commerciale sono tassati ovunque prodotti ed indipendentemente dall'esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, assistenza, beneficenza, ecc.

69. - Per redditi fondiari si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato, che non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.

Pertanto l'ente che ha come proprietà soltanto un immobile cat. E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, non deve per questo fare la dichiarazione dei redditi, non essendo attribuita a detto immobile una rendita catastale.

70. - Per redditi di capitale si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Pertanto l'ente che ha come redditi da capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non deve per questi fare la dichiarazione dei redditi.

71. - Per redditi di impresa si intendono quelli provenienti da attività commerciali.

Sono attività commerciali tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo (cf. artt. 108-111 del D.P.R. 917/1986). Sono equiparate alle attività commerciali le aziende agricole con volume di affari superiore a dieci milioni.

Anche talune attività di carattere pastorale possono quindi considerarsi commerciali nel caso che vi sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.).

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale,

conservano la loro natura di enti non commerciali con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali (es. mod. 760/B e non 760/A) e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali; questo comporta la necessità di distinguere quali entrate vadano in contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono tenuti agli adempimenti specifici relativi all'imposta indiretta sul valore aggiunto (IVA), cioè la dichiarazione di inizio di attività commerciale e la richiesta della partita IVA entro 30 giorni dall'inizio, la contabilità sui libri IVA e la dichiarazione IVA.

72. - Tra i redditi diversi si richiamano, a titolo di esempio, "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione" (art. 81 D.P.R. 917/1986).

La plusvalenza, non rientrante tra i redditi d'impresa, è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito, al netto dell'INVIM.

73. - Gli enti ecclesiastici sono soggetti anche alle imposte indirette: tra queste si segnala in particolare l'INVIM decennale, che è dovuta dagli enti non commerciali proprietari di immobili sull'incremento di valore dei soli immobili che non sono usati direttamente dall'ente per le finalità istituzionali (cf. art. 25 del D.P.R. 643/72, modificato con legge n. 694/1975). Ai fini dell'INVIM il decennio decorre, per le parrocchie:

- a) dalla data di riconoscimento civile della parrocchia (data della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il relativo decreto ministeriale) per gli immobili già di proprietà della chiesa parrocchiale estinta, trasferiti alla parrocchia ai sensi dell'art. 30 della legge 222/1985;
- b) dalla data del decreto vescovile di assegnazione, per gli immobili già di proprietà del beneficio parrocchiale estinto, retrocessi dall'IDSC alla parrocchia ai sensi dell'art. 29, comma quarto della legge medesima;
- c) dalla data di perfezionamento dell'atto di acquisto, per gli immobili acquistati successivamente.

La stessa decorrenza vale anche per le diocesi.

Gli istituti per il sostentamento del clero sono invece esenti dal pagamento dell'INVIM decennale (cf. art. 8 legge n. 904/1977 e art. 45 legge n. 222/1985).

CAPITOLO SESTO

L'ENTE DIOCESI

La soggettività giuridica della diocesi

74. - Importanza centrale nella struttura teologica e nell'organizzazione giuridico-pastorale della Chiesa assume la diocesi, intesa come "porzione del popolo di Dio, affidata alla guida pastorale di un Vescovo con la collaborazione del presbiterio" (can. 369), di regola circoscritta da un determinato territorio e comprendente tutti i fedeli che vi abitano (cf. can. 372, par. 1).

In Italia vi sono anche abbazie territoriali e prelature territoriali, equiparate dal diritto canonico alle diocesi (cf. can. 370).

La diocesi gode "ipso iure" della personalità giuridica canonica pubblica (cf. can. 373).

Nel diritto italiano le diocesi attualmente esistenti, compreso l'Ordinariato militare per l'Italia, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (cf. art. 29 legge 222/1985).

Per l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche e per l'iscrizione del legale rappresentante e delle eventuali variazioni si applicano le disposizioni vigenti, richiamate nel capitolo secondo.

75. - Amministratore unico dell'ente diocesi è, dal momento della presa di possesso canonica, il Vescovo diocesano (cf. cann. 494, par. 3; 1277); egli esercita questo compito avvalendosi della funzione esecutiva e della competenza amministrativa dell'economista diocesano (cf. can. 494, parr. 3 e 4) e della qualificata collaborazione del consiglio diocesano per gli affari economici (cf. cann. 492-493) e del collegio dei consultori, nei casi e alle condizioni previste dal diritto (vedi cap. terzo).

Al Vescovo diocesano compete nativamente anche la legale rappresentanza dell'ente diocesi (cf. can. 393).

Il patrimonio della diocesi

76. - Il patrimonio iniziale dell'ente diocesi è costituito dai beni già beneficiari, che, trasferiti "ex lege" all'I.D.S.C., sono stati suc-

cessivamente ritrasferiti con decreto vescovile all'ente diocesi a mente dell'art. 29, comma quarto, della legge 222/1985.

Le disponibilità dell'ente diocesi sono poi incrementate dalle fonti di sovvenzione di cui al capitolo quarto della presente Istruzione.

In non poche diocesi si può parlare di un "patrimonio della diocesi" in senso più ampio, comprendendo cioè anche i beni di quegli enti ecclesiastici (opera per la preservazione e la diffusione della fede, opera per la costruzione di nuove chiese, fondazioni autonome di varia finalità, ecc.) che erano stati costituiti per assicurare una soggettività giuridica civile quando la diocesi come tale non ne godeva o per la prudente preoccupazione di non accumulare su un solo soggetto una pluralità di beni e di attività. In queste diocesi è normalmente consigliabile mantenere in vita, se ancora presentano un'effettiva utilità, questi enti, semmai aggiornandone gli statuti, e in ogni modo raccordarne la gestione e l'attività nell'unità di indirizzo pastorale e amministrativo della Chiesa particolare sotto la vigilanza del Vescovo; questi dovrà curare che siano rimosse, o che non si instaurino, situazioni che favoriscono gestioni parallele e incontrollate. Una pluralità di enti appare opportuna, soprattutto nelle diocesi, più dotate, sia per non gravare l'ente diocesi di eccessive responsabilità, sia per tener fuori l'ente diocesi, se possibile, dall'esercizio di attività considerate dalla legge civile come commerciali.

Al fine poi di avere un'adeguata conoscenza delle risorse su cui possono contare la vita e le attività diocesane, oltre al bilancio consuntivo dell'ente diocesi, che deve comprendere i fondi di cui al n. successivo, occorre redigere il bilancio consolidato delle diocesi, che sussume i consuntivi di tutte le persone giuridiche che eventualmente svolgono funzioni di carattere diocesano.

77. - Nel patrimonio dell'ente diocesi vi sono normalmente una parte destinata alle spese generali della comunità ecclesiale diocesana (attività pastorale, edifici, uffici di curia, ecc.) e altre parti destinate al perseguimento di finalità specifiche: queste possono essere erette in persona giuridica e costituire una o più fondazioni di culto diocesane, ovvero restare parti del patrimonio dell'ente diocesi con destinazione speciale, cioè fondazioni non autonome nell'ambito dell'ente diocesi (dette anche fondi diocesani).

Il codice prevede in ogni diocesi tre istituti con finalità specifiche (cf. can. 1274, parr. 1, 2, 3) e prescrive che questi, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano il riconoscimento civile (cf. can. 1274, par. 5).

Le norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia (legge n. 222/1985) hanno previsto, in attuazione del can. 1274, due enti ec-

clesiastici civilmente riconosciuti: l'istituto per il sostentamento del clero, che ha per statuto la capacità di provvedere anche alla previdenza integrativa per i sacerdoti, in linea con i paragrafi 1 e 2 del can. 1274, e l'ente diocesi, che può provvedere anche alle finalità di cui al par. 3 del medesimo canone (massa o fondo comune per il sostentamento delle persone, diverse dai chierici, che servono la Chiesa, per le varie necessità diocesane, per l'aiuto alle diocesi più bisognose).

I fondi diocesani

78. - In pratica, nella diocesi si possono recensire a titolo esemplificativo i seguenti fondi diocesani non autonomi:

- a) *Fondo comune diocesano* per le finalità di cui al can. 1274, par. 3. Attraverso questo fondo si esercita in modo particolare la solidarietà tra le comunità ecclesiali e nei confronti delle altre diocesi; in esso infatti le comunità ecclesiali che hanno maggiori disponibilità versano liberamente offerte di comunione e quelle più indigenti possono attingere dal medesimo, secondo determinate regole, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale.
- b) *Fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani e inabili*, costituito per integrare le prestazioni degli enti pubblici (INPS, SSN) e le erogazioni integrative degli istituti per il clero nei casi di maggior necessità.
- c) *Fondo Caritas*: considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è propriamente l'organismo di promozione e coordinamento delle attività caritative svolte da tutti gli operatori e comunità della diocesi, è bene che le offerte raccolte per la carità siano considerate come un fondo speciale dell'ente diocesi avente destinazione vincolata; di conseguenza ogni movimento economico dovrebbe far capo all'ente diocesi e il bilancio della carità costituire una parte del bilancio della diocesi come partita di giro. Tenuto conto delle particolari caratteristiche di mobilità e di urgenza che sono proprie dell'attività della Caritas, la gestione del fondo dovrebbe essere affidata direttamente al direttore della Caritas, il quale lo gestisce nei limiti dello stato annuale di previsione, debitamente approvato.

La diocesi riserva per le spese di funzionamento della Caritas e per le attività promozionali del settore le offerte ricevute specificamente per questo scopo e una quota dell'importo complessivo delle offerte raccolte per la carità, di misura inversamente

proporzionale all'entità di detto importo e comunque non superiore al 5%.

È ovvio che le somme raccolte in occasione di collette indette dalla C.E.I. o dalla Caritas italiana per calamità o emergenze nazionali o internazionali vanno inviate al più presto alla stessa Caritas Italiana per essere sollecitamente indirizzate alle rispettive finalità. Finora in alcune diocesi la Caritas agisce come un ente di fatto, distinto dalla diocesi, che promuove la pastorale della carità e insieme gestisce attività caritative: questo genera una certa confusione nei ruoli e comporta l'inconveniente che le attività svolte fanno riferimento a un soggetto privo di personalità giuridica. È quindi opportuno che per il futuro la Caritas sia considerata un ufficio diocesano. Si suggerisce tuttavia che l'ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (es. mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie) che, ai fini fiscali, si considerano attività commerciali; queste possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (es. l'Opera diocesana assistenza, ove abbia personalità giuridica, istituti religiosi, confraternite, fondazioni di religione, IPAB, cooperative, associazioni di fatto) mentre la diocesi si limita a controllarle e finanziarle.

È ovvio che nelle diocesi ove già è stato riconosciuto civilmente un ente ecclesiastico che persegue finalità ed esercita attività caritative (denominato "Caritas" o altrimenti) questo può continuare ad esistere e ad operare, purchè non si sostituisca all'ufficio Caritas, cui compete la promozione ed il coordinamento, e resti soggetto alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario sulla propria amministrazione.

- d) *Fondo per le attività missionarie della diocesi.* Fatte salve le disposizioni vigenti a proposito delle risorse destinate alle Pontificie Opere Missionarie, è bene che in ogni diocesi vi sia un fondo finalizzato al sostegno economico delle attività missionarie intraprese dalla diocesi, compreso, per la parte prevista dal sistema in vigore (cf. le determinazioni votate dalla XXXI Assemblea Generale in "Notiziario C.E.I.", 1989, n. 5, pp. 140-142) il sostentamento dei sacerdoti diocesani inviati nei territori di missione nel quadro della cooperazione missionaria tra le Chiese (preti c.d. "Fidei donum").

L'Istituto diocesano (o inter-diocesano) per il sostentamento del clero

79. - L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero non è

un ufficio della curia né un fondo diocesano, ma una persona giuridica pubblica distinta dall'ente diocesi e dotata di propria autonomia; esso è sottoposto all'autorità del Vescovo a norma del diritto comune e del proprio statuto, approvato dal Vescovo.

In particolare, alla pari di ogni altra persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, l'I.D.S.C. è soggetto:

- a) alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario, sia diretti (cf. can. 1276, par. 1), sia tramite la persona (cf. can. 1278) o l'ufficio diocesano competente designato dal Vescovo, sulla propria amministrazione;
- b) al tributo di cui al can. 1263 (tributo ordinario per le necessità della diocesi);
- c) alla presentazione annuale dello stato di previsione e del bilancio consuntivo per il visto del Vescovo diocesano (cf. art. 16 dello statuto);
si tratta nel caso specifico di visto e non di vera e propria approvazione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo, che rimane invece, statutariamente, di competenza dell'I.C.S.C.;
- d) alla licenza scritta del Vescovo diocesano, previo consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori se e quando non esplicitamente escluso dallo statuto, per porre gli atti di cui ai cann. 1291-1295.

L'I.D.S.C. non è tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario per gli atti di straordinaria amministrazione determinati nell'eventuale decreto del Vescovo diocesano dato ai sensi del can. 1281, in quanto l'art. 11, lett. b), del suo statuto — che nel caso prevale (cf. can. 1281, par. 2) — prevede l'autorizzazione soltanto per le fattispecie di cui ai cann. 1291-1295.

Vale anche per l'I.D.S.C. la norma secondo la quale l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni canoniche è di competenza dell'economista (cf. can. 1278) o dell'ufficio diocesano competente, designato dal Vescovo.

CAPITOLO SETTIMO

L'ENTE PARROCCHIA

La soggettività giuridica della parrocchia

80. - Il par. 1 del can. 515 del codice di diritto canonico definisce la parrocchia come "una determinata comunità di fedeli che vie-

ne costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore". Il par. 3 dello stesso canone afferma poi che "la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso".

L'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e le successive "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia" (legge 222/1985), recependo le disposizioni del codice di diritto canonico, stabiliscono la possibilità per la parrocchia in quanto tale di avere il riconoscimento civile come ente ecclesiastico. Precedentemente la personalità giuridica civile non era conferita alla parrocchia, ma al "beneficio parrocchiale" e, ove esistente, all'ente "chiesa parrocchiale". Le Norme citate hanno, invece, soppresso questi due tipi di enti e al loro posto hanno conferito, con determinate procedure e secondo specifiche condizioni, la personalità giuridica civile, rispettivamente, agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, eredi degli enti a carattere beneficiale, e alle parrocchie.

A norma degli artt. 29 e 30 della legge 222/1985, le parrocchie canonicamente esistenti nelle diocesi al 30 settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in uno o più provvedimenti del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro dell'interno. Con l'acquisto da parte delle parrocchie della personalità giuridica civile si sono contestualmente estinti gli enti chiesa parrocchiale e il patrimonio di ciascuno di essi è stato trasferito di diritto alle parrocchie loro succedute in tutti i rapporti attivi e passivi.

Le parrocchie costituite dopo il 30 settembre 1986 nell'ordinamento canonico, con decreto che il Vescovo diocesano può emettere solo dopo aver sentito il consiglio presbiterale (cf. can. 515, par. 2), possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione.

La parrocchia, come tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche esistente presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia ove essa ha la sua sede (cf. artt. 5, 6 e 18 legge 222/1985 e art. 15, D.P.R. 33/1987).

Nello stesso registro vanno iscritte entro 15 giorni anche le modifiche concernenti la parrocchia, una volta approvate dall'autorità competente (ad es. la modifica della denominazione) e, in particolare, la variazione del legale rappresentante (nomina di un nuo-

vo parroco, dalla data della presa di possesso). Alla cancelleria del tribunale, e non più, come in precedenza, alla prefettura, va richiesta, quando serve (per es. per stipulare un atto pubblico), l'attestazione di legale rappresentante.

Si richiama la necessità che tutte le parrocchie costituite nell'ordinamento canonico abbiano anche la personalità giuridica civile. Solo come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, infatti, la parrocchia può avere una propria dotazione patrimoniale, potendo ricevere, tra l'altro, donazioni, eredità, legati, e può essere titolare, con piena responsabilità, delle proprie attività pastorali, anche di quelle che civilmente sono considerate aventi natura commerciale (per es. la gestione di una scuola materna).

81. - Si tenga presente che la parrocchia come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere direttamente non solo le attività di religione e di culto (cf. art. 16, lett. a, legge 222/1985), ma anche quelle diverse, che restano però soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (cf. art. 7, n. 3 dell'Accordo di revisione). Per svolgere tali attività non è pertanto necessario far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, ecc.). È anzi importante avere un atteggiamento di prudenza in questo campo, per evitare il rischio che le iniziative parrocchiali e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia, comunità di fedeli affidata al parroco e dipendente dall'autorità del Vescovo, per venire gestiti da enti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale (l'attività di un'associazione, civilisticamente costituita, non dipende giuridicamente dal parroco o dal Vescovo, anche se agisce in ambiti parrocchiali, ma dalla libera volontà dei soci).

In ogni caso è necessario che i rapporti tra la parrocchia e le altre realtà operanti nel suo ambito (per es. nell'oratorio) vengano chiaramente definiti sia sotto il profilo della programmazione pastorale, sia sotto il profilo giuridico (utilizzo degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.).

82. - La parrocchia, una volta legittimamente eretta e riconosciuta civilmente, può essere soppressa soltanto con atto del Vescovo diocesano (sentito il consiglio presbiterale: cf. can. 515, par. 2), che deve provvedere anche in merito alla devoluzione dei beni (cf. cann. 120-123; art. 20 legge 222/1985). Ricevuto il provvedimento del Vescovo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispo-

ne che esso venga iscritto nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto (cf. art. 20, legge 222/1985).

La rappresentanza legale della parrocchia e la responsabilità amministrativa del parroco

83. - Il can. 532 dispone che "il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288". Il parroco, quindi, come "pastore proprio" (cf. cann. 515, par. 1; 519) di una determinata comunità di fedeli, ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico, caritativo, ecc., ma anche sotto i profili civile, amministrativo e penale. È, infatti, il legale rappresentante della parrocchia e ne è l'amministratore unico anche nell'ordinamento giuridico statale (cf. can. 1279, par. 1).

La responsabilità amministrativa del parroco è sempre sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo la garanzia dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa diocesana, e non lo isola dalla comunità dei fedeli dal momento che si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata "con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici" (can. 519). È, però, una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cf. can. 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'Ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cf. can. 1279, par. 1). Si tratta poi di una responsabilità globale, che abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, anche se organizzate in modo autonomo (per es. l'oratorio, la scuola materna).

In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come sottolinea esplicitamente il can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni che riguardano la responsabilità personale del parroco, si ricordino in particolare l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'Ordinario, prima di iniziare l'incarico, di "svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative" (can. 1283, 1°) e la necessità di adempiere il proprio compito "in nome della Chiesa, a norma del diritto" (can. 1282) e "con la diligenza di un buon padre di famiglia" (can. 1284, par. 1).

84. - Per quanto concerne la legale rappresentanza della parrocchia occorre anzitutto ricordare che, se di solito ciascuna parrocchia è affidata a un sacerdote come proprio parroco, la normativa canonica prevede anche altre possibilità di affidamento.

Una prima possibilità è rappresentata dall'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote in qualità di parroco. È evidente che egli rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e che dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra.

Un secondo caso è quello dell'affidamento di una o più parrocchie a più sacerdoti "in solidum", tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il "moderatore" con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cf. cann. 517, par. 1; 542-544). In questo caso, come stabilisce il can. 543 al n. 2 del par. 2, "solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo". Di conseguenza, il suo nominativo dovrà essere iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.

Un'altra evenienza è l'affidamento della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote "il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale" (can. 517, par. 2). A questo sacerdote spetterà, quindi, anche la legale rappresentanza della parrocchia.

C'è da ricordare la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica. In questo caso non può essere parroco l'istituto o la società ("Il parroco non sia una persona giuridica": can. 520, par. 1), ma deve essere nominato parroco o moderatore, se si utilizza la modalità dell'affidamento in solido, un solo sacerdote dell'istituto o della società (cf. can. 520, par. 1). Egli avrà, di conseguenza, la legale rappresentanza della parrocchia e anche la responsabilità amministrativa di essa. Nella convenzione tra Vescovo diocesano e Superiore competente, che deve essere necessariamente stipulata in caso di affidamento di una parrocchia a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, si precisino oltre agli aspetti pastorali, anche quelli amministrativi ed economici (cf. can. 520, par. 2), in particolare distinguendo quanto (immobili, offerte, spese, ecc.) è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia, e quindi del parroco coadiuvato dal proprio consiglio per gli affari economici.

In caso di vacanza della parrocchia o di impedimento del parroco deve essere costituito da parte del Vescovo diocesano un am-

ministratore parrocchiale, un sacerdote cioè che è tenuto agli stessi doveri e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cf. cann. 539-540). A lui spetta, quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia.

È opportuno, se la presenza in una parrocchia dell'amministratore è destinata a prolungarsi nel tempo e soprattutto se si presenta la necessità di compiere negozi giuridici con rilevanza anche civile, che il nominativo dell'amministratore parrocchiale venga iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.

Se una persona diversa dal legale rappresentante interviene a rappresentare la parrocchia per un determinato atto giuridico, è necessario che essa sia munita di mandato con procura rilasciato dal legale rappresentante della parrocchia, valido agli effetti civili.

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici

85. - In ogni parrocchia deve necessariamente esistere il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE). "In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532" (can. 537).

Le norme date dal Vescovo, di cui parla il canone, possono utilmente consistere in un "Regolamento del consiglio parrocchiale per gli affari economici", da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso si devono prevedere disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione, i compiti, ecc. del CPAE.

È da sottolineare il carattere ecclesiale del CPAE. I membri del CPAE devono essere scelti in base alla loro competenza, per analogia a quanto stabilito per il consiglio per gli affari economici della diocesi (cf. can. 492, par. 1): essi però sono anzitutto fedeli ("christifideles"), chiamati a un servizio da svolgere non in base a criteri puramente tecnici ed economici, ma in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa ("ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri": can. 1254, par. 2).

86. - Il CPAE deve poi avere un costruttivo rapporto sia con il consiglio pastorale parrocchiale, ove esistente, sia con l'intera comunità parrocchiale.

Certamente i due consigli hanno funzioni differenti, ma devono mantenere una relazione tra loro. In particolare: il CPAE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (per es. la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni di carattere pastorale date dal consiglio pastorale parrocchiale; quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e far-sene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'intera comunità. A servizio di essa opera il CPAE e ad essa deve rendere conto, in particolare dell'utilizzo delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana (cf. can. 1287, par. 2).

Quanto al rapporto con il parroco: il can. 537 dispone che nel CPAE i fedeli "aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532", che come si è visto, stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Di conseguenza il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio "consiglio di amministrazione" della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Il parroco, però, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi; e il Vescovo può richiedere, come previa condizione al rilascio delle varie autorizzazioni canoniche di cui il parroco ha bisogno per porre atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, il parere favorevole del CPAE.

"Ferma restando la particolare responsabilità del Vescovo e del parroco, tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il loro senso ecclesiale collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell'amministrazione ecclesiastica, particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica (consiglio diocesano per gli affari economici, consigli parrocchiali per gli affari economici, consigli di amministrazione dei diversi enti ecclesiastici, uffici amministrativi delle curie, ecc.) e aiutando le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando la carità ardimentosa con la competenza e la prudenza" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 16. Si veda anche C.E.I., "Comunione, comunità e disciplina ecclesiale", nn. 78-79).

L'amministrazione della parrocchia

87. - La parrocchia, come qualsiasi persona giuridica pubblica, deve essere amministrata secondo le disposizioni dei cann. 1281-1288 (cf. can. 532) e, in generale, in conformità alla normativa di carattere universale e particolare concernente i beni temporali della Chiesa.

Sono da tenere particolarmente presenti le seguenti indicazioni:

a) La cassa parrocchiale.

Il can. 531 dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, soprattutto in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali (salva l'offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'Ordinario: cf. cann. 945 e 951) devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscono anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere anche una loro autonomia, ma devono restare sempre nell'ambito della gestione generale della parrocchia affidata al parroco e al CPAE.

Con le disponibilità della cassa parrocchiale, oltre ad affrontare le spese ordinarie della parrocchia, si deve provvedere anche al sostentamento del parroco e degli altri sacerdoti eventualmente a servizio della parrocchia, secondo le norme concernenti il sostentamento del clero, come precisate dal Vescovo diocesano.

b) Offerte, tasse e tributi diocesani, pie fondazioni.

Per quanto concerne le offerte percepite dalla parrocchia per le proprie necessità, quelle raccolte per specifiche finalità e le tasse e i tributi da versarsi alla diocesi, si veda nella presente Istruzione il capitolo quarto concernente le "Fonti di sovvenzione nella Chiesa".

Sul tema delle pie fondazioni, vale invece quanto riportato nel capitolo decimo sulle "Fondazioni".

c) I registri parrocchiali e l'archivio.

In ogni parrocchia devono essere compilati e conservati, a cura del parroco (cf. can. 535, par. 1), i libri parrocchiali. Alcuni di essi sono richiesti dal diritto universale, altri sono resi obbligatori o solo consigliati dalle disposizioni della C.E.I. ed eventualmente del Vescovo diocesano (cf. can. 535, par. 1).

I libri parrocchiali riguardano la celebrazione dei sacramenti,

la vita della comunità parrocchiale, l'amministrazione dei beni della parrocchia. Se ne dà un elenco a carattere generale.

1. Libri obbligatori:

- a) libro dei catecumeni (cf. can. 788, par. 1);
- b) libro dei battezzati (cf. can. 535, par. 1);
- c) registro delle cresime (cf. delibera C.E.I. n. 6);
- d) libro dei matrimoni (cf. can. 535, par. 1);
- e) libro dei defunti (cf. can. 535, par. 1);
- f) registro delle Messe (cf. can. 958, par. 1);
- g) registro dei legati (cf. delibera C.E.I. n. 6; cf. anche il can. 1307, che parla di una tabella degli oneri delle pie fondazioni e di un registro da conservarsi a cura del parroco);
- h) libri delle entrate e delle uscite (cf. can. 1284, par. 2, 7°);
- i) registri dell'amministrazione dei beni (cf. delibera C.E.I. n. 6).

2. Libri raccomandati:

- a) registro dello "status animarum" (cf. delibera C.E.I. n. 7);
- b) registro delle prime comunioni (cf. delibera C.E.I. n. 7);
- c) registro della cronaca parrocchiale (cf. delibera C.E.I. n. 7).

Per quanto riguarda i libri obbligatori a carattere amministrativo: la distinzione tra i libri delle entrate e delle uscite e i registri dell'amministrazione dei beni richiede di riservare i primi alla registrazione delle offerte e delle spese ordinarie della parrocchia; i secondi, invece, all'amministrazione dei beni patrimoniali della parrocchia. A questi libri e registri obbligatori per la normativa canonica vanno aggiunti i libri contabili, richiesti dalla normativa civile, soprattutto fiscale, per le eventuali attività della parrocchia considerate a carattere commerciale.

I libri parrocchiali vanno custoditi, con tutti gli altri documenti concernenti la parrocchia, nell'archivio parrocchiale (cf. can. 535, par. 4) e non possono essere sostituiti da eventuali floppy disk. Devono essere conservati con particolare cura anche i libri e i documenti antichi (cf. can. 535, par. 5). Nell'archivio parrocchiale sono da conservare, adeguatamente catalogati, anche i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della parrocchia circa i propri beni.

È consigliabile che gli originali vengano depositati nell'archivio della curia, lasciando nell'archivio parrocchiale le copie autentiche (cf. can. 1284, par. 2, 9°). Anche una copia dei documenti costitutivi delle pie fondazioni va conservata nell'archivio parrocchiale, oltre che in quello di curia (cf. can. 1306, par. 2).

d) Inventario dei beni e beni culturali.

Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato, all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1283, 2°: "Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario (...) dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione". Copia dell'inventario va conservata anche nell'archivio della curia e le due copie vanno aggiornate con le modifiche subite dal patrimonio (cf. can. 1283, 3°).

È da sottolineare la necessità che l'inventario sia particolarmente accurato (corredato, ad esempio, anche da fotografie) quando si tratta di beni di valore artistico e storico, per una loro efficace salvaguardia anche in caso di smarrimento e di furto.

Si ricordi, poi, che i beni culturali posseduti dalla parrocchia sono soggetti a una particolare tutela da parte della normativa canonica e civile. In caso quindi di restauro, prestito, alienazione, ecc. è necessario ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni prescritte.

e) La parrocchia, come qualsiasi persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'Ordinario del luogo, che lo deve far esaminare dal consiglio per gli affari economici della diocesi (cf. cann. 1284, par. 2, 8° e 1287, par. 1). È opportuno che questo dovere venga facilitato con la predisposizione, in ogni diocesi, di schemi di rendiconto parrocchiale da utilizzare in tutte le parrocchie.

La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un'amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il rendiconto, tra l'altro, permette all'Ordinario di svolgere il proprio compito di vigilanza (can. 1276, par. 1) nei confronti dell'amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente a favore di essa.

La normativa diocesana può stabilire anche il dovere di compilare lo stato di previsione delle entrate e delle uscite e dare indicazioni per la sua predisposizione (cf. can. 1284, par. 3).

f) Obblighi civili e fiscali.

La parrocchia ha determinati obblighi nell'ambito dell'ordinamento statale, in particolare in campo civile e fiscale, sia quando essa svolge solo attività istituzionali sia soprattutto quando gestisce attività commerciali.

Si veda la parte dedicata alla "Condizione degli enti ecclesiasti-

ci nell'ordinamento tributario italiano" nel capitolo quinto (nn. 62-68); e si ricordi l'importanza per la parrocchia dell'osservanza non solo della normativa fiscale, ma anche di quella civilistica, soprattutto in materia assicurativa (cf. can. 1284, par. 2, 1°) e in materia di diritto del lavoro (cf. can. 1286).

CAPITOLO OTTAVO I LUOGHI DI CULTO

88. - In relazione alla funzione culturale e pastorale e alla comunità di fedeli che in essi celebra la liturgia i luoghi di culto si possono distinguere e qualificare secondo la seguente classificazione:

I - CHIESA

A - Chiesa cattedrale.

B - Chiesa rettoriale.

C - Chiesa santuario.

D - Chiesa priva di personalità giuridica propria:

1. Chiesa parrocchiale (annessa alla parrocchia);

2. Chiesa annessa a una persona giuridica:

- a un capitolo;

- a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica;

- a una casa di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare;

- a una confraternita;

- a un seminario o ad altro ente ecclesiastico;

- a una parrocchia.

II - ORATORIO

III - CAPPELLA PRIVATA

Condizione giuridica delle chiese in genere

89. - La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cf. can. 1214).

Le chiese, tutte destinate al culto pubblico, hanno diversa funzione pastorale secondo la comunità di fedeli che ne ha l'uso e prevalentemente vi celebra la liturgia con il consenso del Vescovo diocesano. Ai fini della qualificazione giuridico-pastorale della chiesa non è rilevante il soggetto proprietario dell'edificio, ma solo il soggetto (necessariamente ente ecclesiastico) che ha l'uso della chiesa e vi celebra la liturgia.

Nel caso che una chiesa abbia una duplice o triplice funzione pastorale compete al Vescovo diocesano, sentite le parti interessate, determinare quale funzione pastorale sia prevalente, cioè dare la qualificazione giuridico-pastorale in modo che sia individuata, anche agli effetti civili, la persona giuridica responsabile dell'esercizio del culto; si rende però necessaria tra le parti una convenzione, nella quale siano precisate le modalità di collaborazione nell'esercizio del culto.

90. - La destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa ad uso profano competono al Vescovo diocesano (salva la competenza della Santa Sede in casi particolari); questo consegue dal principio che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione e sotto l'autorità del Vescovo (cf. cann. 838; 899, par. 2).

91. - Tra le norme canoniche di particolare rilievo circa le chiese si ricordino le seguenti:

- a) la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine (cf. can. 1215);
- b) la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cf. can. 1217);
- c) nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cf. can. 1219);
- d) nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione e deve essere vietata qualunque cosa che sia aliena dalla santità del luogo (cf. can. 1210).

È bene avere presenti anche le norme concordatarie circa le chiese, contenute nell'art. 5 dell'Accordo di revisione del Concordato: "1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al pubblico, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica".

La norma civile di maggior rilievo circa le chiese è quella contenuta nell'art. 831, comma secondo, del codice civile: "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano".

92. - La proprietà di un edificio di culto può essere diversamente intestata nei registri immobiliari:

- a un ente ecclesiastico (es. diocesi, parrocchia, ente chiesa, capitolo, istituto di vita consacrata, confraternita, seminario o altro ente);
- a un ente pubblico (es. demanio, Fondo edifici di culto, comune, IPAB o altro ente);
- a una persona giuridica privata;
- a una persona fisica.

Nel caso che il soggetto proprietario della chiesa sia distinto dalla comunità di fedeli che ne ha l'uso e vi celebra la liturgia, il che si verifica in ogni caso quando il proprietario è una persona fisica o un ente non ecclesiastico, si rende necessaria tra le parti una convenzione per la concessione in uso dell'edificio di culto alle condizioni da determinarsi.

Il proprietario infatti non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, a norma dell'art. 831, c.c. Né d'altra parte è ipotizzabile che lo stesso proprietario dell'edificio abbia la "gestione" del culto, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Resta pertanto come unica possibilità che il soggetto proprietario conceda l'edificio in uso alla comunità di fedeli designata dal Vescovo per l'esercizio del culto.

93. - Nell'ordinamento canonico vigente fino al 26 novembre 1983 tutte le chiese erano persone morali per disposizione stessa del diritto ritenute pubbliche dalla più autorevole dottrina. Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di diritto canonico le nuove chiese sono persone giuridiche pubbliche se erette come tali con formale decreto dell'autorità ecclesiastica. Alcune chiese hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte di una parrocchia o altra persona giuridica pubblica: tali chiese

si dicono annesse a una persona giuridica. Altre chiese invece, denominate rettorie (can. 556), sono destinate al culto pubblico per i fedeli di tutta la diocesi con una finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo: per queste è necessaria l'erezione in persona giuridica pubblica.

Nell'ordinamento italiano occorre distinguere:

- a) le chiese annesse ad altra persona giuridica che sia civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico non possono in futuro essere riconosciute civilmente (cf. art. 11 legge 222/1985);
- b) le altre chiese invece possono ancora essere riconosciute ai sensi dell'art. 11 della legge 222/1985 se già non lo sono: anzi, è bene che il Vescovo richieda tale riconoscimento, in modo che sia individuato un soggetto responsabile dell'attività di culto.

94. - La responsabilità pastorale di una chiesa compete al sacerdote denominato comunemente "rettore" o con altro titolo più proprio secondo la diversa qualificazione pastorale della chiesa stessa.

La responsabilità economica di una chiesa compete al rettore (se questa ha personalità giuridica) o all'amministratore dell'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa (se questa non ha personalità giuridica); in questo secondo caso l'amministrazione dell'attività di culto è assorbita nell'amministrazione dell'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa.

95. - "Sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc. provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici" (art. 15, comma secondo, legge 27 maggio 1929, n. 848).

Le fabbricerie esistenti sono disciplinate dall'art. 72 della legge n. 222/1985, dagli articoli 15 e 16 della legge n. 848/1929 e dagli articoli 35-41 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985.

A) Le chiese con personalità giuridica (cattedrali, rettorie, santuari) che hanno una fabbriceria sono amministrate, in deroga ai cann. 1279 e 1280 (i quali prevedono il Vescovo o il rettore come amministratore unico dell'ente chiesa coadiuvato dal consiglio per gli affari economici), dal consiglio di fabbrica, fermo restando che il Vescovo o il rettore hanno la rappresentanza legale dell'ente chiesa cattedrale o rettoria e che il consiglio non ha alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Le competenze del consiglio di fabbrica sono determinate dall'art. 37 del regolamento approvato con il D.P.R. 33/1987.

B) Circa le chiese parrocchiali (che hanno perso la personalità giuridica a norma dell'art. 30 della legge 222/1985) occorre distinguere:

a) le fabbricerie che non erano persone giuridiche hanno cessato di esistere alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha estinto le chiese parrocchiali; l'estinzione della fabbriceria è accertata con decreto del Ministro dell'interno (art. 41 del regolamento);

b) alcune fabbricerie che erano persone giuridiche, in quanto avevano un proprio patrimonio distinto da quello dell'ente chiesa parrocchiale, continuano ad esistere, con la duplice funzione di amministrare i beni di loro proprietà e di esercitare le competenze previste dall'art. 37 del regolamento in relazione alla manutenzione dell'edificio di culto parrocchiale; in tale ipotesi la parrocchia deve avere un proprio consiglio per gli affari economici a norma del can. 537 per trattare tutti gli altri affari, che non sono di competenza della fabbriceria.

96. - Il Vescovo diocesano provveda alla classificazione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi secondo la qualificazione giuridico-pastorale, in modo da essere in condizione di poter certificare la condizione giuridica di ciascun luogo di culto a richiesta dell'autorità civile o degli interessati.

Il Vescovo proceda con decreto alla ricognizione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese, ove già nota dagli atti della curia, e alla determinazione della qualificazione, ove ancora incerta.

In caso di dubbio circa la qualificazione da dare, sarà opportuno scegliere quella di "chiesa annessa alla parrocchia" nel cui territorio l'edificio di culto si trova, in modo che la responsabilità della chiesa competa al parroco.

Ogni successiva variazione della qualificazione giuridico-pastorale delle chiese richiede un formale decreto del Vescovo diocesano. Qualora la variazione comporti l'estinzione della personalità giuridica dell'ente chiesa (es. da chiesa rettoria a chiesa parrocchiale) o l'erezione dell'ente chiesa (es. da chiesa parrocchiale a chiesa rettoria, da chiesa annessa a chiesa rettoria) il Vescovo dovrà fare esplicita menzione di ciò nel decreto e procedere, per il riconoscimento agli effetti civili del medesimo, ai sensi degli articoli 3 o 20 della legge n. 222/1985.

La chiesa cattedrale

97. - La condizione giuridica delle chiese cattedrali è attualmente diversa da diocesi a diocesi, secondo i precedenti storici e gli statuti particolari di ciascuna cattedrale.

Considerato che alla chiesa cattedrale sono interessate diverse persone giuridiche (l'ente "chiesa cattedrale" se questa ha personalità giuridica, la diocesi, il capitolo, la parrocchia, l'ente proprietario dell'edificio di culto se questo non è di proprietà di uno degli enti predetti), è necessario che la condizione giuridica della cattedrale sia determinata con estrema chiarezza in una delle forme tipiche, al fine di impostare correttamente per il futuro i rapporti tra le diverse persone giuridiche interessate.

La chiesa cattedrale con personalità giuridica propria è un ente a sé stante con propria amministrazione distinta da quella di altre persone giuridiche (es. diocesi, capitolo, parrocchia) e può essere retta e amministrata (salvo quanto detto più sopra circa le fabbricerie) nei seguenti modi:

- a) dal capitolo cattedrale;
- b) da un rettore;
- c) dal Vescovo diocesano.

La chiesa cattedrale che non ha personalità giuridica è da considerare annessa all'ente diocesi e pertanto è retta e amministrata personalmente dal Vescovo diocesano; non ha un'amministrazione propria, ma questa è assorbita nell'amministrazione della diocesi.

98. - Il Vescovo diocesano nel quadro del riordinamento degli enti e dei beni ecclesiastici, valuti quale sia tra le forme tipiche quella più rispondente all'utilità pastorale dei fedeli e allo stato di fatto, e adotti quindi i provvedimenti necessari, nelle forme valide anche nell'ordinamento civile, per dare alla chiesa cattedrale la condizione giuridica desiderata.

In linea di massima si possono dare queste indicazioni:

- se la cattedrale è sede di parrocchia, la responsabilità pastorale ed economica sia affidata al parroco (mediante uno specifico decreto di nomina della persona del parroco a rettore della cattedrale o mediante esplicita norma nello statuto della cattedrale che attribuisca al parroco pro-tempore l'ufficio di rettore della cattedrale);
- se la cattedrale non è sede di parrocchia, sia retta dal capitolo o dal Vescovo diocesano.

99. - Il Vescovo diocesano, contestualmente alla determinazione della condizione giuridica della chiesa cattedrale, provveda an-

che a definire i compiti del capitolo cattedrale, a norma del can. 503, e a disporre la separazione del capitolo dalla parrocchia a norma del can. 510, par. 1, qualora il capitolo avesse ancora unita la cura di anime.

L'art. 14 della legge n. 222 rimette alla valutazione dell'autorità ecclesiastica l'eventuale revoca del riconoscimento civile dei capitoli, nel caso che questi non abbiano più ragione di esistere, quando cioè non sono necessari ad assolvere le funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale e a svolgervi servizi pastorali.

Nel caso di soppressione di un capitolo, da farsi con la procedura prevista dall'art. 20 della legge citata, il residuo patrimonio dovrebbe essere devoluto alla rispettiva parrocchia o chiesa rettoria per la parte con destinazione di culto o pastorale e all'istituto diocesano per il sostentamento del clero per la parte già destinata a remunerazione dei canonici.

Si rammenti che la richiesta di revoca e il provvedimento di soppressione del capitolo cattedrale sono riservati alla Sede Apostolica (cf. can. 504).

La chiesa rettoriale (con personalità giuridica canonica)

100. - La rettoria è una chiesa che non ha come funzione pastorale la celebrazione della liturgia da parte di una specifica comunità di fedeli ma è destinata al culto pubblico per i fedeli della diocesi, con finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo diocesano.

Nell'ordinamento civile occorre distinguere: le chiese rettoriali, come tutte le chiese erette prima del Concordato lateranense, conservano la personalità giuridica civile che avevano (cf. art. 29 a) del Concordato e art. 7, n. 2 dell'Accordo di revisione); quelle erette dopo il Concordato lateranense possono essere riconosciute con formale decreto del Capo dello Stato.

La chiesa rettoriale è regolata dal codice di diritto canonico, in particolare dai canoni 556-563, e dallo statuto, nel caso in cui ne abbia uno proprio.

Il rettore viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competeva legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore (cf. can. 557).

La responsabilità pastorale della chiesa rettoriale compete al rettore.

101. - L'ente chiesa ha amministrazione propria ed è rappresentato dal rettore. Nel caso che la chiesa rettoriale abbia un consi-

glio di fabbrica (denominato fabbriceria o con altro nome particolare) la responsabilità economica compete al consiglio di fabbrica (con voto deliberativo). Nel caso che non vi sia un consiglio di fabbrica la responsabilità economica della chiesa rettoriale compete al rettore; questi è coadiuvato, nel suo compito di amministratore unico, da un consiglio per gli affari economici o da almeno due consiglieri (con voto consultivo), a norma del can. 1280.

L'ente chiesa rettoriale è il soggetto giuridico che esercita l'attività di culto ed è titolare dei rapporti giuridici relativi (es. contratti per le utenze di elettricità e acqua, contratto di lavoro con il sacrista, responsabilità civile verso terzi).

Nel caso che l'edificio di culto e locali annessi non siano di proprietà dell'ente chiesa si rende necessaria una convenzione tra il soggetto proprietario e l'ente chiesa per la concessione in uso dell'edificio di culto e locali annessi, alle condizioni da determinarsi.

La chiesa rettoriale può essere affidata a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica mediante una convenzione tra la diocesi e l'istituto. La chiesa rettoriale in tale caso resta sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano, il quale istituisce il rettore presentato dal superiore maggiore a norma del can. 557, par. 2.

La chiesa santuario

102. - Col nome di santuario si intende la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo (cf. can. 1230).

L'autorità competente per la qualificazione come "santuario" di una chiesa o altro luogo sacro e per l'approvazione degli statuti del medesimo santuario è l'Ordinario del luogo per i santuari diocesani, la Conferenza Episcopale per i santuari nazionali e la Santa Sede per i santuari internazionali (cf. can. 1232, par. 1; delibera C.E.I. n. 34).

La funzione pastorale del santuario è l'esercizio del culto da parte dei fedeli di tutta una diocesi (o nazione o chiesa universale) e pertanto la chiesa-santuario non può considerarsi chiesa annessa a un istituto religioso o a una determinata comunità di fedeli, anche se questo ente è proprietario dell'immobile.

103. - La condizione giuridica della chiesa qualificata santuario è pari a quella delle altre rettorie con personalità giuridica canonica, salvo quanto previsto dai canoni 1230-1234 e dagli statuti propri del santuario.

Ogni santuario deve avere uno statuto approvato dall'autorità competente a norma del can. 1232, par. 1.

Il santuario è sotto la speciale vigilanza dell'autorità ecclesiastica che ha approvato lo statuto, anche perchè l'esercizio del culto in tale luogo riguarda i fedeli di tutta la diocesi (o nazione o chiesa universale); compete alla medesima autorità anche la tutela sull'amministrazione dei beni del santuario.

Nel caso che un santuario si trovi attualmente in una situazione di fatto diversa da quella prevista dalla normativa vigente, il Vescovo diocesano provveda, a norma del can. 1232, par. 1, ad approvare uno statuto redatto secondo i principi sopraindicati, e a chiedere il riconoscimento civile della personalità giuridica se il santuario già non l'abbia.

La denominazione "santuario" in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese e luoghi che non siano qualificati santuario in senso strettamente giuridico a norma dei cann. 1230-1234.

104. - La qualificazione di una chiesa sede di parrocchia come "santuario" significa il riconoscimento da parte del Vescovo che la chiesa ha come funzione pastorale prevalente la celebrazione del culto da parte dei fedeli che si recano in pellegrinaggio rispetto alla celebrazione della comunità parrocchiale. In caso contrario la chiesa sarebbe qualificata chiesa parrocchiale e potrebbe essere denominata "santuario" in senso lato, non giuridico.

Sarà di competenza del santuario provvedere alla custodia e manutenzione dell'edificio di culto, all'esercizio del culto (ad eccezione delle celebrazioni parrocchiali) e alla pastorale di accoglienza dei pellegrini. Sarà invece di competenza della parrocchia provvedere alla custodia e manutenzione dei locali parrocchiali, alle celebrazioni parrocchiali e all'attività pastorale della comunità parrocchiale.

105. - Il Vescovo diocesano può affidare la rettoria di un santuario, per statuto o mediante convenzione, a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica e disporre l'assegnazione al medesimo istituto di una parte delle offerte ricevute dai pellegrini.

Nel caso che il Vescovo diocesano intenda affidare a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica un santuario che sia anche sede di parrocchia dovrà fare con l'istituto una speciale convenzione, che prevede il duplice affidamento del santuario e della parrocchia come persone giuridiche bene distinte, con due distinte amministrazioni.

Il Vescovo avrà cura di nominare lo stesso religioso ai due uffici di rettore e di parroco, a meno che le circostanze non suggeriscano diversamente.

La chiesa parrocchiale (annessa alla parrocchia)

106. - Con il nome di chiesa parrocchiale si intende, in senso proprio, la chiesa che è sede di una parrocchia e annessa giuridicamente alla medesima; essa infatti, a norma degli artt. 30 e 11 della legge 222/1985, non può avere autonoma personalità giuridica.

La chiesa sede di una parrocchia non necessariamente si qualifica però chiesa parrocchiale. Una parrocchia infatti può avere sede definitiva anche in una chiesa cattedrale o in un santuario e può avere sede provvisoria in una chiesa annessa ad un'altra comunità di fedeli, nella quale è temporaneamente ospite.

Nel caso che una parrocchia sia costituita o trasferita definitivamente in una chiesa già esistente, questa assume la qualificazione giuridica e pastorale di chiesa parrocchiale, a meno che sia chiesa cattedrale o santuario, con queste conseguenze:

- a) se si tratta di una chiesa rettoria, il decreto vescovile deve prevedere l'estinzione dell'ente chiesa;
- b) se si tratta di una chiesa annessa a un istituto religioso clericale o a una società di vita apostolica si rende necessaria una convenzione tra l'istituto e la diocesi a norma del can. 520, avente per oggetto la concessione in uso alla parrocchia dell'edificio di culto e dei locali annessi, alle condizioni da determinarsi (nell'ipotesi che l'istituto sia proprietario degli immobili), e l'affidamento della cura pastorale della parrocchia all'istituto;
- c) se si tratta di una chiesa annessa a un istituto religioso laicale o femminile, a una società laicale di vita apostolica, a un istituto secolare, a una confraternita o ad altro ente ecclesiastico, si rende necessaria una convenzione tra l'istituto o altro ente ecclesiastico e la parrocchia, avente per oggetto la concessione in uso dell'edificio di culto e dei locali annessi alle condizioni da determinarsi (nell'ipotesi che l'istituto o altro ente ecclesiastico sia proprietario degli immobili), e la collaborazione eventuale dell'istituto o altro ente alle attività parrocchiali.

Nel caso che una parrocchia sia provvisoriamente costituita o trasferita in una chiesa già esistente, questa non assume la qualificazione giuridica e pastorale di chiesa parrocchiale ma conserva la propria qualificazione; si rende perciò necessaria una convenzione

tra la persona giuridica ospitante e la parrocchia ospitata, nella quale si determini in particolare l'esercizio del culto da parte della parrocchia.

La chiesa annessa a una persona giuridica

107. - Le chiese annesse a una persona giuridica hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori, sono aperte a tutti i fedeli per esercitarvi pubblicamente il culto divino.

Le chiese annesse non hanno personalità giuridica nell'ordinamento civile: la loro amministrazione è assorbita nell'amministrazione della persona giuridica cui sono annesse; la responsabilità economica di esse compete all'amministratore della persona giuridica cui sono annesse.

Per quanto riguarda l'immediata responsabilità pastorale, occorre distinguere; secondo i vari casi, essa compete:

- se chiesa parrocchiale annessa alla parrocchia: al parroco;
- se chiesa annessa al capitolo: al canonico che ha la responsabilità del culto a norma dello statuto capitolare;
- se chiesa annessa a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica: al superiore della casa (questi pur essendo denominato comunemente "rettore", non è rettore nel senso proprio del can. 556 e perciò non è nominato dal Vescovo);
- se chiesa annessa a una casa di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare: al rettore nominato dall'Ordinario diocesano. Il codice prevede che sia rettore il cappellano stesso della casa religiosa, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altra scelta (cf. can. 570), e che l'Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano senza aver consultato il superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote (cf. can. 567, par. 1);
- se chiesa annessa a una confraternita: al rettore nominato dall'Ordinario diocesano (questi dovrebbe essere lo stesso cappellano della confraternita, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altrimenti);
- se chiesa annessa a un seminario o ad altro ente ecclesiastico: al rettore nominato dal Vescovo diocesano (questi dovrebbe essere

lo stesso rettore del seminario o del collegio retto da chierici cui la chiesa è annessa, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito altrimenti);

- se chiesa annessa a una parrocchia: al parroco.

L'oratorio

108. - “Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente” (can. 1223).

“Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell’Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche” (can. 1225).

L’Ordinario competente ad erigere l’oratorio è l’Ordinario proprio della comunità in cui favore è eretto l’oratorio.

L’oratorio non ha mai personalità giuridica ma è sempre annesso ad altra persona giuridica, non necessariamente un ente ecclesiastico ma anche un ente civile (es. ospedale).

La responsabilità pastorale dell’oratorio compete:

- al superiore religioso, se l’oratorio è annesso alla casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica;
- al cappellano, se l’oratorio è annesso alla casa di un istituto religioso laicale, di una società laicale di vita apostolica, di un istituto secolare, a una associazione pubblica di fedeli o ad altro ente ecclesiastico ovvero a una istituzione civile (ospedale, caserma, carcere, ecc.);
- al rettore, se l’oratorio è annesso a un seminario o collegio retto da chierici;
- al parroco, se l’oratorio è annesso a una parrocchia.

La responsabilità economica dell’oratorio compete all’amministratore della persona giuridica, sia ente ecclesiastico sia ente civile, cui l’oratorio è annesso.

La cappella privata

109. - Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (cf. can. 1226). Per celebrare la Messa o

altre sacre funzioni in una cappella privata si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo (cf. can. 1228).

La responsabilità amministrativa ed economica della cappella spetta alla persona fisica che ne è proprietaria, fermo restando il diritto dell'Ordinario diocesano di esercitare il proprio potere di vigilanza (cf. can. 1213).

CAPITOLO NONO

LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

110. - Con la denominazione di associazione di fedeli ("christifidelium consociationes") si intendono quelle associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono all'incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato (iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano) (cf. can. 298, par. 1).

Diversi tipi di associazioni

Le associazioni di fedeli si distinguono, in base al vigente codice di diritto canonico, in tre categorie:

- a) associazioni private di fedeli senza alcun riconoscimento formale da parte dell'autorità ecclesiastica;
- b) associazioni private di fedeli riconosciute dall'autorità ecclesiastica o mediante semplice ricognizione dello statuto (cf. can. 299, par. 3) o mediante attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione dello statuto (cf. can. 322);
- c) associazioni pubbliche di fedeli (cf. cann. 116, 301 e 312).

Della prima categoria fanno parte quelle associazioni che, dopo essere state costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cf. can. 299, par. 1), non hanno chiesto od ottenuto un provvedimento formale di riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica. Per tale motivo le anzidette associazioni, pur proponendosi uno dei fini indicati nel can. 298, par. 1 (e non riservati dal can. 301, par. 1 alle associazioni pubbliche), non presentano una specifica rilevanza

giuridica nell'ambito dell'ordinamento canonico. Né tale rilevanza può ritenersi acquisita in virtù di un provvedimento di "laus" o di "commendatio", cui fa riferimento il can. 299, par. 2, poichè un provvedimento di tal genere non basta ad attribuire ad una associazione la qualifica di associazione riconosciuta ("agnita").

Alla seconda categoria appartengono quelle associazioni che, una volta costituite da un accordo privato tra i fedeli, hanno poi formato oggetto di un provvedimento dell'autorità ecclesiastica idoneo a riconoscere loro rilevanza giuridica. Tale provvedimento può consistere nel visto ("recognitio") degli statuti (cf. can. 299, par. 3) oppure nell'attribuzione all'associazione della personalità giuridica, privata, previa approvazione ("probatio") degli stessi statuti (cf. can. 322).

La terza categoria comprende le associazioni pubbliche, ossia le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente ai sensi del can. 312, par. 1 (Santa Sede, Conferenza Episcopale, Vescovo diocesano) e perciò dotate di personalità giuridica pubblica, in vista dell'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, dell'incremento del culto pubblico o di altri fini il cui perseguimento sia riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica, oppure per il perseguimento, diretto o indiretto, di altre finalità previste dal can. 298, par. 1, quando ad esse non si sia sufficientemente provveduto mediante iniziative private (cf. can. 301, par. 1 e par. 2).

Le associazioni pubbliche possono essere costituite dall'autorità ecclesiastica sia mediante il riconoscimento della qualifica pubblica di una preesistente associazione privata sia mediante erezione su richiesta di un gruppo di fedeli.

L'erezione di un'associazione pubblica presuppone quindi o la richiesta di un adeguato numero di fedeli che siano disposti ad essere soci ovvero, nel caso di qualificazione pubblica di una preesistente associazione privata, la formale richiesta deliberata dall'assemblea dei soci.

Il riconoscimento civile delle associazioni

111. - Le associazioni dei fedeli presentano una specifica rilevanza anche nell'ambito del diritto statale.

Quelle riconosciute come "associazioni laicali a scopo di religione o di culto", ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato il 2 dicembre 1929, conservano immutata la loro precedente posizione giuridica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dopo l'en-

trata in vigore dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984. Peraltro, poichè tali associazioni avrebbero potuto essere riconosciute civilmente, anche se fossero state munite, dal punto di vista canonistico, della mera approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, sarebbe opportuno che la medesima autorità provvedesse, oggi, ad erigerle in persone giuridiche nell'ordinamento canonico, qualificandole così come associazioni pubbliche.

Altrettanto, viceversa, non può dirsi per quelle associazioni di fedeli che, prima dell'entrata in vigore dell'anzidetto Accordo del 1984, fossero state eventualmente riconosciute come associazioni di diritto privato ai sensi del codice civile, poichè, mantenendo la personalità giuridica già acquisita, tali associazioni conserverebbero altresì la loro natura di associazioni civili. Tuttavia, non può escludersi che le associazioni medesime chiedano, ove lo ritengano opportuno, e semprechè ne ricorrano le condizioni, il riconoscimento come "enti ecclesiastici".

112. - Per le associazioni di fedeli, che prima dell'entrata in vigore del citato Accordo del 1984 non fossero già dotate di personalità giuridica civile, la legge 222/1985 prevede la possibilità di un riconoscimento con forme diverse e graduate a seconda della natura delle varie associazioni.

Le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora ricorrano i seguenti due requisiti: non abbiano carattere locale e abbiano l'assenso della Santa Sede al riconoscimento (art. 9). A proposito del primo dei due requisiti, quello cioè relativo al "carattere locale", di cui non appare agevole l'esatta definizione, si deve riconoscere al dicastero della Santa Sede, competente a dare l'assenso, la facoltà di attestare nello stesso documento di assenso il carattere non locale dell'associazione di cui si chiede il riconoscimento.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, e previo l'assenso dell'autorità ecclesiastica competente ai sensi dell'art. 10. L'autorità ecclesiastica competente a dare l'assenso è quella stessa indicata nel can. 312, par. 1 del codice di diritto canonico. Le associazioni di fedeli riconosciute civilmente nella forma prevista dal citato art. 10 della legge 222/1985 non sono enti ecclesiastici, ma non sono nemmeno associazioni civili pure e semplici: infatti se esse "restano in tutto regolate dalle leggi civili", sono però fatti "salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutarî".

Lo statuto delle associazioni

113. - Ogni associazione di fedeli, pubblica o privata, che intenda acquistare, o abbia acquistato, rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico, deve avere un proprio statuto, in cui vengano indicati tutti gli elementi elencati nel can. 304, par. 1.

Per quanto riguarda, in particolare, il governo ("regimen") interno delle singole associazioni, occorre che i rispettivi statuti indichino:

- a) il rappresentante legale dell'associazione (che, ordinariamente, sarà il "moderator");
- b) gli amministratori del patrimonio sociale (che, ordinariamente, costituiranno il consiglio direttivo dell'associazione);
- c) i componenti dell'assemblea degli associati e le competenze di questa.

L'amministrazione dei beni

114. - Circa la gestione dei beni spettanti alle associazioni di fedeli occorre tener conto della diversa natura giuridica che tali associazioni possono avere, a seconda che appartengano all'una o all'altra delle anzidette categorie, sia dal punto di vista canonistico, sia dal punto di vista statale.

Infatti, i beni appartenenti alle associazioni pubbliche devono considerarsi, agli effetti del diritto canonico, come "beni ecclesiastici", soggetti quindi, in quanto tali, alle disposizioni del libro V del codice, oltre che ai propri statuti. Ciò vale anche agli effetti del diritto statale per le associazioni pubbliche, che siano state civilmente riconosciute come "enti ecclesiastici", ossia ai sensi dell'art. 9 della legge 222/1985. Viceversa per le associazioni pubbliche di fedeli, civilmente riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, o non riconosciute agli effetti civili, le norme del codice di diritto canonico, relative alle gestioni dei loro beni, non possono avere alcun valore nell'ambito del diritto statale, a meno che esse non siano, almeno in parte, riprodotte (come sarebbe auspicabile) nel testo dei rispettivi statuti.

Gli anzidetti criteri vanno applicati a maggior ragione nei confronti delle associazioni private di fedeli, siano esse o meno dotate di personalità giuridica (canonica e/o civile), dato che, anche dal punto di vista ecclesiastico, i loro beni non sono soggetti alle disposizioni del codice di diritto canonico, a meno che si disponga espres-

samente ("expresse") in maniera diversa, ma vanno regolati secondo le norme dei rispettivi statuti (cf. cann. 1257, par. 2; 325).

115. - Le associazioni di fedeli sono soggette alla potestà esecutiva delle autorità ecclesiastiche, le quali esercitano un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie.

Spetta, anzitutto, alla Santa Sede, per tutte indistintamente le associazioni di fedeli, e all'Ordinario del luogo, per quelle diocesane e per quelle extra-diocesane in quanto operanti nell'ambito della propria diocesi, un generale potere di vigilanza (cf. can. 305, par. 2). Tale potere ha un prevalente valore pastorale: esso serve, infatti, a garantire che venga conservata nelle associazioni vigilate l'integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cf. can. 305, par. 1). Inoltre per le associazioni private l'anzidetto potere di vigilanza deve rispondere ad altre due finalità, delle quali l'una pastorale (evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato - can. 323, par. 2) e l'altra prevalentemente amministrativa (assicurare l'uso dei beni per i fini dell'associazione - can. 325, par. 1).

In secondo luogo tutte le associazioni di fedeli sottostanno al governo ("regimen") delle autorità ecclesiastiche (can. 305, par. 1 e can. 323 par. 1); ma tale forma di controllo si manifesta in forme diverse, a seconda che si tratti di associazioni pubbliche o di associazioni private.

Per le associazioni pubbliche, il governo dell'autorità ecclesiastica assume il duplice aspetto di "altior directio" (alta direzione) e di "superior directio" (superiore direzione) che spettano, entrambe, all'autorità ecclesiastica che ha provveduto a costituire l'associazione o da cui questa attualmente dipende a seguito del trasferimento di sede. La prima delle anzidette due forme ("altior directio"), per quanto non specificamente definita dal codice, può intendersi quale potere di sorveglianza sull'esatta osservanza delle norme statutarie e sul proficuo andamento delle iniziative intraprese e svolte dalle associazioni (cf. can. 315). La seconda forma ("superior directio") risulta meglio precisata nel suo contenuto con riferimento all'attività patrimoniale: infatti essa consiste nel controllo (o "tutela") dell'amministrazione dei beni appartenenti alle singole associazioni, le quali devono renderne conto ogni anno all'autorità ecclesiastica (can. 319, par. 1), alla quale deve essere presentato anche un rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (can. 319, par. 2).

Per quanto riguarda invece le associazioni private, la potestà

prevista dal can. 323, par. 1 non assume alcuna forma particolare, ma comporta esclusivamente una generica facoltà di intervento per garantire il rispetto degli statuti.

A un controllo particolare, infine, sono soggetti i Terzi Ordini, ossia le associazioni i cui membri, partecipando nel secolo allo spirito di un istituto religioso, conducono vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana. Tali associazioni, infatti, svolgono la loro attività sotto la guida del superiore maggiore del corrispondente istituto religioso. Tal controllo serve principalmente ad assicurare che nello svolgimento della loro attività i membri dei Terzi Ordini rimangano fedeli ai principi e alle direttive dell'istituto religioso cui si ispira il Terz'Ordine.

Per le associazioni pubbliche o private, riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, per le quali l'art. 10 della legge 222/1985 riconosce "la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari", assumono rilievo civile i controlli canonici eventualmente previsti dai relativi statuti.

La soppressione delle associazioni.

116. - Le associazioni pubbliche di fedeli possono essere soppresse dalla stessa autorità ecclesiastica che ha provveduto alla loro costituzione o al loro riconoscimento agli effetti canonici, previo parere dei moderatori e degli ufficiali maggiori delle rispettive associazioni (cf. can. 320). Inoltre per quelle erette dalla Conferenza Episcopale e dai Vescovi diocesani la loro soppressione può essere disposta soltanto per gravi motivi (cf. can. 320, par. 2). La destinazione dei beni appartenenti alle associazioni pubbliche soppresse deve intendersi regolata dalla disposizione del can. 123 relativa alle persone giuridiche pubbliche, secondo la quale, in mancanza di disposizioni statuarie, i beni vanno devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi i "diritti quesiti" soprattutto degli appartenenti all'associazione soppressa.

Le associazioni private di fedeli possono essere soppresse dall'autorità ecclesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o motivo di scandalo per i fedeli (cf. can. 326, par. 1). Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

Inoltre le associazioni private si estinguono a norma degli statuti; a norma degli stessi statuti deve essere determinata anche la destinazione dei relativi beni, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cf. can. 326, par. 2).

La soppressione canonica delle associazioni di fedeli aventi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento soppressivo dato dall'autorità ecclesiastica (cf. art. 20 legge 222/1985).

Le confraternite

117. - Tra le associazioni di fedeli presentano un certo rilievo, soprattutto in talune regioni dell'Italia, le confraternite o congreghe.

La condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento statale è diversa secondo il tempo della loro erezione.

Le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 sono considerate una specie del genere associazioni di fedeli: ad esse si applicano le norme di cui al paragrafo 105.

In riferimento alle confraternite esistenti alla data del 7 giugno 1929 si possono verificare tre ipotesi:

- 1) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti per l'amministrazione al Vescovo diocesano;
- 2) le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto sono disciplinate dalla legge dello Stato (legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni), sono cioè equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, soggette per l'amministrazione al controllo della Regione, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda l'attività di culto; ciò finchè non vengono eventualmente "privatizzate", assumendo la qualifica di associazioni disciplinate dagli artt. 12 e ss. del codice civile (cf. la sentenza 396/1988 della Corte Costituzionale e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri alle regioni del 18 febbraio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1990, n. 45);
- 3) quanto alle confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, l'art. 71 della legge 222/1985 prevede che restano in vigore le disposizioni del medesimo art. 77 (tale norma infatti non disponeva alcun termine per la sua esecuzione ed è tuttora applicabile): "l'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di

culto di una confraternita è fatto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con decreto del Capo dello Stato udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta, tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52" (art. 52, capoverso del citato Regio Decreto: "Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto"); in proposito è intervenuto il Consiglio di Stato con il parere n. 1903/91 del 16 ottobre 1991 in ordine alla disciplina delle confraternite dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988 che ha dichiarato incostituzionale in parte la legge n. 6972 del 1890.

118. - "Per quanto concerne le confraternite non mancano casi di dolorosa deviazione dalla figura e dalle finalità proprie di queste singolari forme di iniziativa apostolica dei fedeli, e tentativi di sottrazione, qualche volta ostinata, alla vigilanza e agli indirizzi del Vescovo, anche in relazione alla gestione dei patrimoni e delle risorse. La revisione del Concordato offre anche in questo campo la possibilità di chiarire e di razionalizzare le situazioni esistenti, spesso precarie. La natura ecclesiale di queste realtà richiede che non si perda questa occasione al fine di ricomporre pienamente l'orizzonte dei valori di spiritualità, di apostolato e di carità nel quale soltanto le confraternite trovano il loro significato e possono offrire alla Chiesa il loro apporto prezioso" (C.E.I., "Sovvenire alle necessità della Chiesa", n. 17. lett. d).

Dalle considerazioni fin qui esposte, e dalle disposizioni sopra riportate circa la disciplina tuttora mantenuta per le confraternite, risultano i compiti oggi spettanti ai Vescovi diocesani in questa materia.

In primo luogo, infatti, essi dovrebbero rendersi parte diligente, assumendo all'uopo le opportune iniziative, per l'attuazione della possibilità ancora offerta di chiedere l'accertamento formale del fine esclusivo o prevalente del culto delle confraternite, che esistevano al 7 giugno 1929.

Qualora viceversa i Vescovi non ritenessero di poter o dover svolgere l'anzidetta opera, ovvero non fossero riusciti ad ottenere il richiesto accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, dovrebbero quanto meno adoperarsi allo scopo di far valere la competenza, loro riconosciuta anche in base alla nuova legge, "per quanto riguarda le attività dirette a scopo di culto".

Certamente quest'ultima ipotesi potrebbe dar luogo a difficoltà di carattere pratico, sia per la mancanza, riscontrabile anche in passato, di una espressa forma di collegamento tra organi statali e autorità ecclesiastica in questo settore, sia soprattutto per la intervenuta ripartizione di competenze in materia fra Stato e Regioni.

La C.E.I. si riserva di approfondire lo studio del problema per agevolare l'azione dei Vescovi con opportune indicazioni.

CAPITOLO DECIMO LE FONDAZIONI

Fondazioni autonome

119. - Sono pie fondazioni autonome le masse di beni destinate da una pia volontà (cf. cann. 1299-1300) a fini rientranti nella missione della Chiesa, cioè ad opere di pietà o di culto, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, ed erette in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente (cf. cann. 114 e 115; 1303, par. 1).

Le pie fondazioni autonome sono persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico (cf. cann. 115, par. 1 e par. 3; 1303, par. 1, n. 1) e sono per loro natura perpetue (cf. can. 120, par. 1).

L'autorità ecclesiastica competente ad erigere una pia fondazione autonoma pubblica è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale Italiana o il Vescovo diocesano.

In Italia le fondazioni autonome erette con decreto dell'autorità ecclesiastica competente come persone giuridiche pubbliche possono essere riconosciute come enti ecclesiastici con la denominazione di "fondazioni di culto", ai sensi dell'art. 12 della legge 222/1985 e alle condizioni ivi previste.

Non sono invece fondazioni di culto le fondazioni istituite da privati senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica, cioè le masse di beni che hanno la personalità giuridica non come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi della legge 222/1985, bensì come fondazioni civili ai sensi dell'art. 12 c.c. (dette anche istituzioni private o enti morali) o come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Tali fondazioni non sono persone giuridiche canoniche soggette al Vescovo diocesano e i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico.

Nel codice del 1917 erano qualificati come "istituti ecclesiastici non collegiali" sia le fondazioni sia i seminari, perchè non si fa-

ceva allora esplicita distinzione tra aggregazioni di persone e masse di beni. Si verifica pertanto il caso che alcuni seminari in passato siano stati riconosciuti civilmente come fondazioni di culto.

Secondo il codice vigente i seminari e le altre istituzioni analoghe (per esempio le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche) non sono fondazioni di culto perchè sono aggregazioni di persone non collegiali (cf. can. 115).

120. - L'elemento costitutivo della fondazione di culto è il patrimonio iniziale, cioè la massa di beni, che viene eretta in persona giuridica. Non può esistere perciò una fondazione senza che sia fatta da una persona fisica o giuridica, proprietaria di determinati beni, una dotazione iniziale della fondazione.

Il Vescovo diocesano non faccia il decreto di erezione canonica di una fondazione di culto se questa non ha i requisiti (i tre generali previsti dall'art. 1 e i due specifici previsti dall'art. 12 della legge n. 222/1985) per il riconoscimento civile come fondazione di culto, cioè come ente ecclesiastico.

In caso contrario si avrebbe una situazione giuridica abnorme.

Una fondazione di culto, canonicamente eretta con decreto vescovile, fino alla data del riconoscimento civile non è propriamente esistente in atto, ma lo è soltanto in potenza. Il riconoscimento civile infatti dà efficacia giuridica all'atto di dotazione: fino a tale momento il patrimonio iniziale resta di proprietà del fondatore, non della fondazione.

Al fine di far coincidere gli effetti giuridici dell'atto di fondazione nei due ordinamenti canonico e civile, il Vescovo può opportunamente porre nel decreto di erezione canonica la clausola finale: "Gli effetti giuridici del presente nostro decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della fondazione stessa".

Fondazioni non autonome

121. - Sono pie fondazioni non autonome le masse di beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica in forza di una pia volontà, cioè con l'onere della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114 par. 2, in ragione dei redditi annui (cf. can. 1303, par. 1, 2°).

Le pie fondazioni non autonome non sono persone giuridiche,

ma soltanto masse di beni destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica.

Nuove pie fondazioni non autonome possono essere costituite soltanto "in diuturnum tempus, iure particolari determinandum" (can. 1303, par. 1, 2°). Trascorso il tempo di durata predeterminato, i beni fondatizi avranno la destinazione specificata nel can. 1303, par. 2.

Il Vescovo favorisca l'istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l'erezione di fondazioni autonome: questo affinché una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore.

È bene che il Vescovo emani un regolamento diocesano per le pie fondazioni e le pie volontà in genere.

Opere

122. - Con il termine "opera" e con quelli equivalenti di "centro", "istituto" e simili si intende un insieme di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla missione della Chiesa, di cui al can. 114, par. 2.

L'opera può diventare soggetto di diritto se viene eretta in persona giuridica e riconosciuta civilmente: in tale caso diventa una fondazione autonoma ("opus fundatum").

Fino a che non sia eretta in persona giuridica, l'opera resta solo una attività, che richiede necessariamente un soggetto. Le opere possono essere promosse da una persona fisica, da più persone riunite in associazione di fatto, ovvero da una persona giuridica.

Si tenga presente, in proposito, quanto sottolineato nel capitolo secondo della presente Istruzione, al n. 13.

Roma, dalla sede della C.E.I., 1 aprile 1992

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ DIONIGI TETTAMANZI
Segretario Generale

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

NELL'ORDINAMENTO CANONICO

NELL'ORDINAMENTO CIVILE

		Secondo le norme concordatarie	Secondo il codice civile
<i>a) Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa</i>			
1. Conferenza Episcopale Italiana	can. 449, § 2	1. Conferenza Episcopale Italiana
2. Regioni Ecclesiastiche	can. 433, § 2	2. Regioni Ecclesiastiche
3. Province Ecclesiastiche	can. 432, § 2	3. Province Ecclesiastiche
4. Diocesi, Abbazie e Prelature Territoriali	can. 368	4. Diocesi, etc.
5. Capitoli	can. 504	5. Capitoli
6. Parrocchie	can. 515, § 3	6. Parrocchie
7. Chiese	can. 556	7. Chiese
<i>b) Seminari</i>			
8. Seminari, Accademie, Collegi e altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	can. 238, § 1	8. Seminari, Accademie, Collegi etc.
<i>c) Istituti religiosi</i>			
9. Istituti religiosi, province e case	can. 634, § 1	9. Istituti religiosi, etc.
<i>d) Altre persone giuridiche canoniche</i>			
10. Istituti secolari	can. 710	10. Istituti secolari
11. Società di vita apostolica, province e case	can. 741, § 1	11. Società di vita apostolica
12. Associazioni pubbliche di fedeli, Confederazioni	can. 313	12. Associazioni pubbliche di fedeli	Ass.ni civili (art. 12) o non riconosciute (art. 36) o disciplinate dall'art. 10 legge 222/1985
13. Associazioni private di fedeli con personalità giuridica	can. 322, § 1	13.	Ass.ni civili (art. 12) o non riconosciute (art. 36) o disciplinate dall'art. 10 legge 222/1985.
<i>e) Fondazioni</i>			
14. Istituti per il sostentamento del clero	can. 1274, § 1	14. Istituti per il sostentamento del clero
15. Fondazioni autonome (già Istituti ecclesiastici)	can. 1303, § 1	15. Fondazioni di culto
<i>f) Enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica che non hanno personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa</i>			
16. Associazioni private di fedeli senza personalità giuridica	can. 322, § 1	16.	Ass.ni civili (art. 12) o non riconosciute (art. 36) o disciplinate dall'art. 10 legge 222/1985
17. Altri enti di fatto non classificabili altrove		17.

TABELLA DEI CONTROLLI CANONICI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

	DIOCESI E PERSONE GIURIDICHE AMMINISTRATE DAL VESCOVO	PARROCCHIE E PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE SOGGETTE AL VESCOVO	ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	ISTITUTI RELIGIOSI DIOCESANI E MONASTERI SUI IURIS
ALIENAZIONE DI BENI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO STABILE DI VALORE AL DI SOTTO DI 300 MILIONI	nessuna autorizzazione	licenza dell'Ordinario diocesano nel caso e nella misura in cui dagli statuti o dal Vescovo è dichiarata atto di straordinaria amministrazione	nessuna autorizzazione	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
ALIENAZIONE DI BENI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO STABILE DI VALORE DA 300 A 900 MILIONI	consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori se previsto nello statuto)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
ALIENAZIONE DI BENI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO STABILE DI VALORE OLTRE I 900 MILIONI O EX VOTO O DI VALORE ARTISTICO O STORICO	consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre licenza della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre licenza della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre licenza della Santa Sede (previo parere della CEI, se di valore superiore a 2.700 milioni e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 37 L. 222/1985, se ricorrono)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre licenza della Santa Sede
NEGOZI CHE POSSONO PEGGIORARE LO STATO PATRIMONIALE DI VALORE DA 300 A 900 MILIONI	consenso del CDAE e del Collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori se previsto nello Statuto)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
NEGOZI CHE POSSONO PEGGIORARE LO STATO PATRIMONIALE DI VALORE OLTRE I 900 MILIONI	consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre licenza della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori; inoltre licenza della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori se previsto nello Statuto); inoltre licenza della Santa Sede (previo parere CEI se di valore superiore a 2.700 milioni)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano; inoltre licenza della Santa Sede
LOCAZIONE DI IMMOBILI DI VALORE INFERIORE AI 300 MILIONI	nessuna autorizzazione	licenza dell'Ordinario diocesano	nessuna autorizzazione	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'Ordinario diocesano
LOCAZIONE DI IMMOBILI DI VALORE SUPERIORE AI 300 MILIONI	consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori (eccetto che il locatario sia un ente ecclesiastico)	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio, e dell'Ordinario diocesano
ACCETTAZIONE DI OFFERTE GRAVATE DA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO O DA CONDIZIONE (salvo che rientrino nel caso di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale)	nessuna autorizzazione	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto nello statuto) e dell'Ordinario diocesano
CONTESTAZIONE DI LITI ATTIVE E PASSIVE IN FORO CIVILE	nessuna autorizzazione	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza dell'Ordinario diocesano	licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto nello statuto) e dell'Ordinario diocesano
ALTRI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	- sono determinati dalla delibera n. 37 della CEI; - occorre il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori	- sono determinati dagli statuti o dal Vescovo diocesano; - occorre la licenza dell'Ordinario diocesano	- possono essere determinati dagli statuti; - occorre la licenza dell'Ordinario diocesano	- sono determinati dagli statuti o dal Vescovo diocesano; - occorre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto nello statuto) e dell'Ordinario diocesano